

dossier

XIX Legislatura

30 giugno 2025

Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani

A.S. n. 1519



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - studi1@senato.it - ~~X~~ [@SR_Studi](#)

Dossier n. 503



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Giustizia

TEL. 066760-9559 st_giustizia@camera.it - ~~X~~ [@CD_giustizia](#)

Progetti di legge n. 466

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

SCHEDE DI LETTURA	5
Articolo 1 (<i>Modifiche al codice penale a tutela del commercio di prodotti alimentari</i>)	7
Articolo 2 (<i>Modifiche al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice</i>).....	17
Articolo 3 (<i>Modifica disposizioni in materia di operazioni sotto copertura</i>)	26
Articolo 4 (<i>Modifiche all'articolo 16 della legge 23 luglio 2009, n. 99</i>)	29
Articolo 5 (<i>Modifiche all'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350</i>)	31
Articolo 6 (<i>Modifiche alla disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni relative alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari</i>).....	35
Articolo 7 (<i>Modifiche alla disciplina sanzionatoria per le violazioni degli obblighi derivanti dall'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 in materia di rintracciabilità</i>).....	38
Articolo 8 (<i>Modifiche alla disciplina sanzionatoria per le violazioni in materia di pratiche leali di informazione, in materia di denominazione dell'alimento, in materia di elenco degli ingredienti e in materia di indicazione del paese di origine o luogo di provenienza</i>).....	40
Articolo 9 (<i>Violazioni delle disposizioni relative alle denominazioni di latte e di prodotti lattiero-caseari</i>)	47
Articolo 10 (<i>Modifiche al decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52</i>)	49
Articolo 11 (<i>Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91</i>)	51
Articolo 12 (<i>Piano straordinario di controllo nazionale</i>).....	62
Articolo 13 (<i>Blocco ufficiale temporaneo nei casi di inosservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa</i>).....	65
Articolo 14 (<i>Cabina di regia per i controlli amministrativi nel settore agroalimentare</i>)	69
Articolo 15 (<i>Norme sui Centri autorizzati di assistenza agricola-CAA</i>)	72
Articolo 16 (<i>Modifiche all'articolo 79 della legge 12 dicembre 2016, n. 238</i>)	76
Articolo 17 (<i>Modifiche al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4</i>)	79
Articolo 18 (<i>Clausola di invarianza finanziaria</i>).....	83

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1
(Modifiche al codice penale a tutela del commercio di prodotti alimentari)

L'articolo 1 apporta alcune modifiche al codice penale, volte alla ridefinizione del **sistema sanzionatorio contro le frodi alimentari**, attraverso interventi sia sulla **sfera applicativa** – al fine di ricomprendere anche attività illecite che attualmente non risultano punibili – **sia sul piano edittale**.

In sintesi, l'articolo 1:

- integra la rubrica del Titolo VIII - attualmente dedicato ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio – prevedendo l'espresso richiamo al patrimonio agroalimentare;
- inserisce un **nuovo Capo II-bis** dedicato ai **delitti contro il patrimonio agroalimentare**;
- reca alcune modifiche alla fattispecie di **contraffazione dei segni di indicazione geografica e di denominazione protetta dei prodotti agroalimentari** di cui all'art. 517-*quater* e ne inasprisce il trattamento sanzionatorio;
- introduce i **nuovi reati di agropirateria (517-*novies*)**, **frode alimentare (art. 517-*sexies*)**, **commercio di alimenti con segni mendaci (517-*septies*)** nonché la disciplina delle **circostanze aggravanti** relative a tali ultimi due delitti (517-*octies*);
- prevede un'ulteriore disciplina delle **pene accessorie** per i reati di cui ai Capi I, II e II-*bis* nonché l'applicazione della confisca obbligatoria e per equivalente per i reati di nuova introduzione;
- **abroga** gli articolo 516 e 517-*bis* relativi, rispettivamente, alla vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine e alle circostanze aggravanti per i reati di frode nell'esercizio del commercio e di vendita di prodotti industriali con segni mendaci;
- annovera tra i reati per i quali è prevista la c.d. **confisca allargata** le fattispecie di associazione a delinquere realizzata allo scopo di commettere i delitti di frode alimentare (nuovo art. 517-*sexies*) e di commercio di alimenti con segni mendaci (nuovo art. 517-*septies*).

Nel dettaglio, il **comma 1, lettera a)**, inserisce nella rubrica del Titolo VIII del Libro II del codice penale, dedicato ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, il **richiamo esplicito al patrimonio agroalimentare** quale ulteriore bene giuridico protetto dalla rinnovata disciplina dei reati di frode.

Il Titolo VIII, del Libro II del codice penale è articolato attualmente in tre capi relativi: I. ai **delitti contro l'economia pubblica**; II. ai **delitti contro l'industria e il commercio**; III. a **disposizioni comuni ai Capi precedenti**.

La **lettera b)** **abroga gli articoli 516 e 517-bis del codice penale** relativi, rispettivamente, alla vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine e alle circostanze aggravanti per i reati di frode nell'esercizio del commercio e di vendita di prodotti industriali con segni mendaci (sui quali vedi *infra*).

La **lettera c)** introduce il nuovo **Capo II-bis**, specificamente dedicato ai **delitti contro il patrimonio agroalimentare**, all'interno del quale sono collocati i seguenti delitti:

- **contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari** (art. 517-*quater* così come riformato dal disegno di legge in esame);
- **frode alimentare** (art. 517-*sexies* di nuova introduzione);
- **commercio di alimenti con segni mendaci** (art. 517-*septies* di nuova introduzione);
- **agropirateria** (art. 517-*novies*) di nuova introduzione.

Trovano collocazione, nel nuovo Capo II-*bis*, altresì **le circostanze aggravanti** (517-*octies*) relative ai delitti di cui agli artt. 517-*sexies* e 517-*septies*, nonché le circostanze attenuanti (517-*quinquies*) applicabili a tutti i delitti ricompresi nel Capo.

La **lettera d)** in primo luogo apporta una serie di modifiche all'articolo 517-*quater* relativo al reato di **contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (n. 1)**.

Il delitto di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, oggetto di modifiche da parte del disegno di legge in commento, è stato introdotto dall'art. 15, comma 1, lett. *e*), della L. 23 luglio 2009, n. 99. In precedenza, la repressione penale delle frodi agroalimentari era affidata alla sola circostanza aggravante speciale prevista dall'art. 517-*bis*, primo comma, c.p., recante un aggravamento delle pene stabilite dagli artt. 515, 516 e 517 c.p. per i fatti aventi ad oggetto «alimenti o bevande la cui denominazione di origine o geografica o le cui specificità sono protette dalle norme vigenti».

Nella formulazione vigente, l'art. 517-*quater* c.p. configura il reato di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari come delitto doloso procedibile d'ufficio e punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino ad euro 20.000.

Ai fini della configurabilità del reato, non è necessario, secondo la Corte di cassazione, che le indicazioni fallaci siano idonee ad ingannare il pubblico dei consumatori, essendo il delitto finalizzato a proteggere l'interesse dei produttori titolati ad utilizzare le predette indicazioni o denominazioni; né che l'origine del

prodotto sia tutelata, ai sensi dell'art. 11, D.Lgs. 10.2.2005, n. 30 (codice della proprietà industriale) attraverso la registrazione di un marchio collettivo (Cass., Sez. V, n. 13767 del 2024; Sez. III, n. 28354 del 2016). La punibilità del reato è comunque condizionata, ai sensi del quarto comma della disposizione in commento, al rispetto della normativa interna, comunitaria ed internazionale, poste a tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Nel dettaglio, la disposizione in commento:

- **inasprisce il trattamento sanzionatorio** stabilendo la pena della **reclusione da 1 a 4 anni** (in luogo dell'attuale previsione della reclusione fino a 2 anni) e della **multa da 10.000 a 50.000 euro** (in luogo dell'attuale multa fino a 20.000 euro);
- **sostituisce il secondo comma dell'articolo 517-*quater*** il quale prevede la **punibilità delle condotte** di introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita, messa in vendita con offerta diretta ai consumatori o messa comunque in circolazione di prodotti agro-alimentari le cui denominazioni di origine o indicazione geografica sono contraffatte.
L'intervento di riforma amplia l'ambito applicativo della norma inserendovi altresì le condotte prodromiche rispetto all'immissione nel mercato: da un lato, si specifica che l'introduzione nel territorio dello Stato può avvenire **anche in custodia temporanea o in deposito doganale**; dall'altro lato, **si estende la punibilità alla spedizione in transito, alla esportazione e al trasporto**; e, infine, accanto alla detenzione per la vendita, si inseriscono le condotte di **somministrazione e offerta** di prodotti agro-alimentari le cui denominazioni di origine o indicazione geografica sono contraffatte o alterate;
- **abroga il terzo comma dell'art. 517-*quater*** in conseguenza dell'introduzione ad opera del medesimo disegno di legge in esame di specifiche disposizioni relative alla confisca e alle circostanze aggravanti e attenuanti del delitto in esame (si veda *infra*);

La disposizione oggetto dell'intervento abrogativo stabilisce l'applicabilità per il delitto in esame della confisca obbligatoria e per equivalente disciplinata all'art. 474-*bis*; della circostanza aggravante di cui all'art. 474-*ter*, secondo comma, operante nei casi di commissione del delitto in modo sistematico o attraverso l'allestimento di mezzi e attività organizzate; nonché delle pene accessorie stabilite dall'art. 517-*bis*, secondo comma, che la *lettera b)* del comma in esame provvede ad abrogare (*v. supra*).

- **modifica la rubrica dell'articolo**, sostituendo, con riguardo ai prodotti agroalimentari oggetto di contraffazione, l'attuale riferimento alle «indicazioni geografiche o denominazioni di origine» con quello ai

«segni di indicazione geografica e di denominazione protetta dei prodotti agroalimentare».

La medesima **lettera d)** introduce, al **numero 2)**, i nuovi articoli 517-*sexies* (**Frode alimentare**), 517-*septies* (**Commercio di alimenti con segni mendaci**), 517-*octies*, che contiene la disciplina relativa alle **circostanze aggravanti applicabili** ai due suddetti reati, e 517-*novies* (**Agropirateria**).

Il **nuovo art. 517-*sexies*** disciplina il delitto di **Frode alimentare**.

Come evidenziato dalla Relazione illustrativa, tale reato sostituisce quello di vendita di sostanze alimentari non genuine, di cui all'art. 516 c.p., oggetto di abrogazione da parte della disposizione in esame (v. lett. *b supra*).

Attualmente l'articolo 516, rubricato *Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine* punisce chiunque pone in **vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine** con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1.032 euro.

In confronto con la fattispecie oggetto di abrogazione, la nuova previsione appresta una **tutela anticipata** rispetto al momento della vendita o della messa in commercio dei prodotti, nella misura in cui punisce chiunque, nell'esercizio di attività agricole, industriali, commerciali e d'intermediazione importa; esporta; spedisce in transito; introduce in custodia temporanea o in deposito doganale; trasporta; pone in vendita; distribuisce o mette altrimenti in circolazione, anche con tecniche di comunicazione a distanza o con strumenti digitali nelle reti telematiche, **«alimenti** acque o bevande che per origine, provenienza, qualità o quantità sono **diversi da quelli indicati, dichiarati o pattuiti»**.

In virtù di una duplice **clausola di riserva** prevista dal nuovo articolo 517-*sexies*, il delitto di frode alimentare è destinato a trovare applicazione **in via residuale** rispetto ai casi di commercio di alimenti con segni mendaci (di cui all'articolo 517-*septies*, vedi *infra*) e rispetto alle ipotesi in cui il fatto costituisce un reato più grave. Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, la disposizione richiede il **dolo specifico**: il reato è, infatti, configurabile se il fatto è commesso **«al fine di trarne profitto»**, rafforzato dall'elemento della consapevolezza circa la non genuinità o la diversità, dei prodotti alimentari rispetto a quelli indicati, dichiarati o pattuiti. Sotto il profilo del trattamento sanzionatorio, viene prevista la pena della **reclusione da 4 mesi a 2 anni** e della **multa da 4.000 fino a 10.000 euro**.

Il nuovo articolo 517-*septies* (**Commercio di alimenti con segni mendaci**) reprime una particolare ipotesi di frode, che si distingue dalla fattispecie di cui all'art. 517-*sexies* c.p. per le modalità della condotta: il fatto tipico è individuato nella condotta di chi, **«al fine di indurre in errore il compratore»**, utilizza **segni distintivi o indicazioni**, ancorché figurative, **falsi o ingannevoli**.

Più precisamente, la fattispecie sanziona i comportamenti di utilizzo di segni che inducono il compratore in errore circa l'origine, la provenienza, la qualità o la quantità degli alimenti o degli ingredienti. La condotta deve, dunque, essere connotata da una finalità ingannatoria: sotto il profilo dell'elemento soggettivo si tratta di **reato a dolo specifico**.

Con riguardo all'ambito oggettivo, la nuova fattispecie è applicabile a chiunque eserciti un'attività agricola, industriale, commerciale, di importazione o di esportazione ovvero di intermediazione di alimenti, comprese acque e bevande, anche mediante introduzione in custodia temporanea o in deposito doganale.

Quanto alla sanzione è prevista la **reclusione da 6 mesi a 3 anni** e la **multa da 5.000 a 30.000 euro**.

Il **nuovo articolo 517-octies** (*Circostanze aggravanti*) prevede **tre circostanze aggravanti ad effetto comune** (aumento della pena fino a un terzo) applicabili ai reati di cui agli articoli 517-sexies e 517-septies del codice penale. Si tratta in particolare dei casi in cui:

- le condotte attengono a prodotti o ingredienti che hanno denominazione di origine o indicazione geografica protetta;
- le frodi sono commesse mediante falsi documenti di trasporto ovvero di false dichiarazioni all'organismo di vigilanza;
- i fatti sono connotati da particolare gravità, in ragione del grado di nocività del prodotto o nella sua quantità.

Il concorso di due o più circostanze, tra quelle elencate, comporta un **aumento di pena da un terzo alla metà**.

Accanto a tali circostanze aggravanti, la disposizione in commento prevede altresì delle **pene accessorie**, applicabili quando il fatto di cui agli artt. 517-sexies e 517-septies risulti di **particolare gravità** ovvero in caso di **recidiva specifica**. Al ricorrere di queste ipotesi, il giudice può disporre la **chiusura temporanea dello stabilimento o dell'esercizio** nell'ambito del quale il fatto è stato commesso. Il periodo di chiusura deve essere compreso tra un minimo di 5 giorni ad un massimo di 3 mesi.

Il **nuovo articolo 517-novies c.p.** prevede il **reato di Agropirateria**¹.

La nuova fattispecie è integrata dalla commissione di reati agro-alimentari **con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate**, anche con tecniche di comunicazione a distanza o con strumenti digitali nelle reti telematiche.

Nel dettaglio, la nuova ipotesi di reato:

¹ Come evidenziato dalla Relazione illustrativa, tale delitto è volto a prevenire l'impiego stabile di metodi frodatori in contesti imprenditoriali organizzati nel campo alimentare.

- si configura come reato a dolo specifico individuato nel **fine di trarre profitto**;
- è destinata a coprire i casi in cui si agisce con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi o attività organizzate ma **non ricorrono gli estremi per contestare l'associazione per delinquere e di stampo mafioso** (di cui agli articoli 416 e 416-*bis* c.p.) finalizzata alla commissione dei reati di frode in commercio di prodotti alimentari;
- è integrata dalla **commissione dei fatti** relativi: alla **contraffazione** di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (di cui all'art. 517-*quater* c.p., così come modificato dalla riforma); alla **frode alimentare** (nuovo art.517-*sexies* c.p.) e al **commercio di alimenti** con segni **mendaci** (nuovo art. 517-*septies*);
- prevede **sul piano sanzionatorio** limiti edittali diversi, a seconda che ad essere commessi in modo sistematico e organizzato siano i **fatti di cui agli articoli 517-*sexies* e 517-*septies*** oppure quelli, più gravi, di cui **all'articolo 517-*quater***: nel primo caso si prevedono la **reclusione da 1 a 4 anni e la multa da 15.000 a 75.000 euro**, nel secondo, la **reclusione da 1 a 5 anni e la multa da 20.000 a 100.000 euro**.

Inoltre, con riguardo alla nuova fattispecie delittuosa:

- si prevede (comma secondo) una **circostanza aggravante ad effetto speciale** (aumento della pena da un terzo alla metà) nel caso della ricorrenza delle ipotesi aggravanti di cui all'articolo 517-*octies* (condotte che attengono alla denominazione degli alimenti o ingredienti; fatti commessi mediante falsi documenti di trasporto o dichiarazioni false; fatti di particolare gravità in ragione della nocività o quantità dell'alimento);
- si prevede (comma terzo) con riguardo **alle pene accessorie** che la condanna per il delitto comporta l'applicazione **dell'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese**, (ai sensi dell'articolo 32-*bis* c.p); nonché il **divieto** di porre in essere qualsiasi condotta, comunicazione commerciale e attività pubblicitaria, anche per interposta persona, fisica o giuridica, **finalizzata alla presentazione e promozione degli alimenti compravenduti**; a queste si aggiungono poi le pene accessorie ulteriori previste dal nuovo art. 518.1 c.p. (*vedi infra*);
- viene introdotta **un'ipotesi di confisca per sproporzione** (comma quarto), ancorata alla **recidiva specifica** per il reato di agropirateria o di associazione per delinquere o di stampo mafioso diretta alla commissione di più delitti contro il patrimonio agroalimentare. E' infatti previsto che il giudice disponga obbligatoriamente la confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui il condannato non possa giustificare la provenienza o di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo, in valore sproporzionato

rispetto al proprio reddito dichiarato od alla propria attività economica; a tale ipotesi deve aggiungersi la **confisca obbligatoria e per equivalente** prevista, anche per il delitto di agropirateria, dal nuovo art. 518.1 (si *veda infra*).

Infine, la **lettera d), numero 3)**, modifica l'art. 517-*quinquies* al fine di estendere l'ambito di applicazione della **circostanza attenuante** prevista da tale disposizione anche ai nuovi reati di frode alimentare, commercio di alimenti con segni mendaci e agropirateria.

L'art. 517-*quinquies* prevede una circostanza attenuante **ad effetto speciale** (riduzione della pena dalla metà a due terzi) applicabile nei confronti del colpevole che si adopera per **aiutare concretamente** l'autorità di polizia e l'autorità giudiziaria **nelle azioni di contrasto dei delitti contro il patrimonio agroalimentare** e del reato di cui all'art. 517-*ter* c.p., nonché nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura dei concorrenti degli stessi, ovvero per l'individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti.

La **lettera e)** introduce una serie di modifiche al Capo III del Titolo VIII del Libro secondo del codice penale.

In particolare, al **numero 1)**, apporta una modifica all'articolo 518 c.p., il quale prevede, per alcuni specifici delitti, la pena accessoria della pubblicazione della sentenza.

Con la modifica in commento, la **sanzione accessoria della pubblicazione della sentenza** viene estesa altresì ai delitti di:

- contraffazione dei segni di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-*quater* c.p., come modificato dal disegno di legge in esame);
- frode alimentare (nuovo art. 517-*sexies*);
- commercio di alimenti con segni mendaci (nuovo art. 517-*septies*);
- agropirateria (nuovo art. 517-*novies*);
- associazione per delinquere e associazione di tipo mafioso (artt. 416 e 416-*bis* c.p.) se l'associazione è diretta alla commissione dei delitti contro il patrimonio agroalimentare (Capo II-*bis*).

Il **numero 2)** introduce, nel Capo III, il **nuovo art. 518.1** (*Ulteriori pene accessorie*) in materia di **pene accessorie interdittive o sospensive** e il **nuovo art. 518.2** (*Confisca obbligatoria e per equivalente*) in materia di **confisca obbligatoria e per equivalente**.

Nello specifico, l'art. 518.1, primo comma, prevede le pene accessorie:

- della sanzione di cui all'articolo 30 c.p. (**interdizione da una professione o da un'arte**)²;
- del **divieto**, per la medesima durata di cui al citato art. 30 c.p. (ovverosia non inferiore a 1 mese, né superiore a 5 anni salvi i casi espressamente stabiliti dalla legge), di ottenere **provvedimenti di carattere autorizzatorio, concessorio o abilitativo** ovvero di accedere a **contributi**, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione europea, per lo svolgimento di attività imprenditoriali.

Tali pene accessorie sono applicate in relazione alle **condanne per i delitti di**:

- agropirateria (art. 517-*novies*);
- associazione per delinquere e associazione di tipo mafioso (artt. 416 e 416-*bis* c.p.) se l'associazione è diretta alla commissione dei delitti contro il patrimonio agroalimentare (Capo II-*bis*);
- di contraffazione di alimenti a denominazione protetta (articolo 517-*quater*), purché ricorra, in concreto, una delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 517-*octies* (vedi *supra*).

Il secondo comma del nuovo art. 518.1 prevede in relazione alle condanne per i suddetti delitti (ad eccezione della contraffazione di alimenti a denominazione protetta di cui all'articolo 517-*quater* c.p.), la possibilità, per il giudice di disporre:

- la **chiusura temporanea** – da 1 a 12 mesi – dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso, se il **fatto è di particolare gravità** o in caso di **recidiva specifica**;
- la **chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio** e la revoca della licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento amministrativo che consenta lo svolgimento dell'attività commerciale nello stabilimento o nell'esercizio stesso, qualora ravvisi **entrambe le condizioni** sopra indicate (particolare gravità e recidiva specifica).

Al riguardo si segnala che l'art. 517-*bis* c.p, **oggetto di abrogazione da parte della dell'articolo in commento**, contiene una previsione analoga, consentendo al giudice di disporre, insieme alla condanna, la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso da un minimo di 5 giorni ad un massimo di 3 mesi, ovvero la revoca della licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento amministrativo che consente lo svolgimento dell'attività commerciale nello stabilimento o nell'esercizio stesso, se il fatto è di

² L'interdizione da una professione o da un'arte priva il condannato della capacità di esercitare, durante l'interdizione, una professione, arte, industria, o un commercio o mestiere, per cui è richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell'Autorità e importa la decadenza dal permesso o dall'abilitazione, autorizzazione, o licenza anzidetti. L'interdizione da una professione o da un'arte non può avere una durata inferiore a 1 mese, né superiore a 5 anni salvi i casi espressamente stabiliti dalla legge.

particolare gravità o in caso di recidiva specifica. Tale previsione si applica nei casi in cui i fatti previsti dagli articoli 515, 516 e 517 c.p. hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o geografica o le cui specificità sono protette dalle norme vigenti.

Il **nuovo articolo 518.2** c.p. stabilisce l'applicazione della **confisca obbligatoria e per equivalente** in relazione ai delitti di:

- contraffazione di alimenti a denominazione protetta (articolo 517-*quater*);
- frode alimentare (art. 517-*sexies*);
- commercio di alimenti con segni mendaci (art. 517-*septies*);
- agropirateria (art. 517-*novies*).

In particolare, la nuova disposizione prevede che, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, il giudice ordina la **confisca** delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e di quelle che costituiscono **l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto del reato**.

Con un espresso rinvio, viene, inoltre, stabilita l'applicabilità delle disposizioni contenute nell'art. 474-*bis*, secondo e quarto comma, c.p.³.

Ne discende, da un lato, la possibilità di ricorrere alla c.d. confisca per equivalente, di cui all'art. 322-*ter* c.p., che consente, nel caso in cui non sia possibile eseguire la confisca delle cose che costituiscono il profitto del reato, di procedere alla confisca di **beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente**; dall'altro lato, l'applicabilità della confisca anche nei casi di **patteggiamento**.

Infine, il **numero 3)** reca una modifica di coordinamento della rubrica del Capo III del Titolo VIII del Libro secondo del codice penale, per dedicarla alle "*Disposizioni comuni ai capi precedenti*".

La modifica si rende necessaria in relazione all'introduzione di due nuovi articoli – che si aggiungono all'art. 518 c.p. – nel Capo III, da parte della medesima lettera *e*) in esame (vedi *supra*).

Il **comma 2**, infine, interviene sul primo comma dell'art. 240-*bis* c.p., al fine di integrare il catalogo dei delitti per il quale il codice prevede la c.d. **confisca allargata**, aggiungendovi le fattispecie di **associazione a delinquere realizzata allo scopo di commettere i delitti di frode alimentare** (nuovo art. 517-*sexies*) e di **commercio di alimenti con segni mendaci** (nuovo art. 517-*septies*). Tali delitti si aggiungono alle fattispecie di associazione a delinquere finalizzata alla contraffazione dei segni di indicazione geografica e di denominazione protetta dei

³ L'art. 474-*bis* c.p. prevede una specifica ipotesi di confisca in relazione ai reati di contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473. c.p.) e introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

prodotti agroalimentari (art. 517-*quater*), ai quali in caso di condanna già si applica la confisca allargata.

Con l'espressione "**confisca allargata**" si indica la possibilità di confiscare **denaro, beni o altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza** e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo **in valore sproporzionato al proprio reddito o alla propria attività economica**.

• *La tutela dei prodotti agroalimentari*

L'insieme del valore economico generato dalle produzioni agroalimentari e vitivinicole ad Indicazione Geografica, la c.d. *DOP economy*, è un elemento importante dell'economia italiana. L'Italia è lo Stato membro dell'Unione Europea con il maggior numero di prodotti DOP e IGP registrati ed i dati del [Rapporto Ismea-Qualivita 2024](#) attestano il valore complessivo della DOP economy italiana sopra i **20 miliardi di euro**.

Considerata l'importanza della tutela della qualità nel comparto agroalimentare nazionale, il sistema dei controlli è caratterizzato dalla presenza di una molteplicità di organi ufficiali di controllo che fanno capo a diverse Amministrazioni statali (Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Ministero della Salute e Ministero dell'Economia e delle Finanze), alle Regioni, alle Province ed ai Comuni.

Al fine di coordinare l'azione di controllo nel settore ed evitare duplicazioni e sovrapposizioni degli organi di controllo nonché aumentare l'efficacia dell'azione di contrasto a tutela della tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti, dell'etichettatura di origine e contrasto alle pratiche commerciali sleali è stato realizzato un sistema integrato coordinato dei controlli attivando presso il MASAF, la Cabina di regia per i controlli amministrativi nel settore agroalimentare. (Si veda, a tal fine, la scheda relativa all'art. 13.)

Un ruolo di crescente importanza ha assunto il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela dei prodotti agroalimentari e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (**ICQRF**) che opera presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ed è uno dei principali organismi europei di controllo del settore agroalimentare.

Tra i compiti esercitati, a livello nazionale, del suddetto dipartimento si ricordano:

- la prevenzione e la repressione delle frodi nel commercio dei prodotti agroalimentari e dei mezzi tecnici di produzione per l'agricoltura;
- la vigilanza sulle produzioni di qualità registrata (DOP, IGP);
- il contrasto dell'irregolare commercializzazione dei prodotti agroalimentari introdotti da Stati membri o Paesi terzi.

Nel 2024 l'ICQRF ha emesso 2.381 ordinanze di ingiunzione di pagamento, per un importo complessivo di 8.601.315 euro. Il maggior numero di ingiunzioni (circa il 33%) è per violazioni delle norme relative alle produzioni di qualità regolamentata (DOP/IGP/BIO). Seguono le violazioni di norme nel settore vitivinicolo (30%) e sull'etichettatura (24%).

Per ulteriori approfondimenti si veda il [Report attività 2024 ICQRF](#).

Articolo 2

(Modifiche al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice)

L'**articolo 2** apporta le modifiche necessarie ad **armonizzare il codice di procedura penale** e le relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie alla **riforma della disciplina relativa ai reati agroalimentari** operata dal provvedimento in esame.

Il **comma 1** reca le modifiche al codice di procedura penale, in materia di **indagini relative ai reati agroalimentari**.

In particolare la **lettera a)** interviene sull'articolo 246 c.p.p. inserendo il nuovo comma *2-bis*, che, attraverso il rinvio all'articolo 364, comma 5, secondo periodo, c.p.p., consente al PM, nel compiere attività di prelievo e campionamento e se vi è fondato motivo di ritenere che le tracce o gli altri effetti materiali del reato possano essere alterati, di procedere all'**ispezione senza darne avviso al difensore**. La medesima disposizione richiama, altresì, nel compimento delle attività di prelievo e campionamento, ivi comprese quelle riguardanti il trasporto e la conservazione dei campioni, il rispetto della vigente normativa di settore.

La **lettera b)** modifica l'articolo 260 c.p.p. per consentire, accanto alle ipotesi già previste di alienazione o distruzione di beni sequestrati suscettibili di alterazione, **la destinazione a scopi benefici degli alimenti sequestrati soggetti a rapido deterioramento** - purché idonei al consumo umano o animale, non contraffatti, non deteriorati e non scaduti – in favore di enti territoriali, enti caritatevoli, enti pubblici o associazioni e consorzi con compiti assistenziali che ne abbiano fatto richiesta per provvedere a distribuirli gratuitamente alle persone bisognose o agli animali abbandonati. Con il provvedimento di assegnazione, è disposta per tali beni la preventiva rimozione, a cura dei soggetti beneficiari con sopportazione di ogni eventuale onere, dei marchi e dei segni distintivi, qualora questi costituiscano reato, ovvero il declassamento merceologico o la regolarizzazione amministrativa. Analoga disposizione è introdotta al comma 2, lettera *a)* (vedi *infra*) in caso di **confisca di prodotti alimentari**.

Il terzo intervento (comma 1, **lett. c)** riguarda l'**art. 266 c.p.p.** ed è dovuto a motivi di coordinamento con le modifiche di diritto sostanziale apportate dall'articolo 1 del disegno di legge, che prevedono, rispettivamente, l'introduzione dei reati di frode alimentare e di commercio di alimenti con segni mendaci (artt. 517-*sexies* e 517-*septies* c.p.) e l'abrogazione dell'art. 516 c.p. (v. *supra*).

L'art. 266 c.p.p. concerne i limiti di ammissibilità delle **intercettazioni telefoniche o di altre forme di telecomunicazione**, stabilendo in quali procedimenti le stesse sono consentite. Con l'inserimento dei reati di cui agli artt. 517-*sexies* e 517-

septies nel catalogo dei reati previsti al comma 1, lettera *f-ter*) dell'art. 266 c.p.p., si intende quindi consentire l'utilizzo di tale forma di indagine **nei procedimenti relativi alla frode alimentare e al commercio di alimenti con segni mendaci**. Dal medesimo elenco viene invece espunto il riferimento all'art. 516 c.p. in quanto, come detto, abrogato.

Per quanto riguarda invece le **fattispecie di reato più gravi** che sono pure oggetto della riforma, quale il reato di agropirateria (art. 517-*novies* c.p. introdotto dall'art. 1 del disegno di legge - v. *supra*) **l'accesso alle intercettazioni risulta essere già consentito in ragione dei limiti edittali di pena**, ai sensi di quanto previsto dal comma 1, lettera a) del comma 1 dell'articolo 266 c.p.p., che prevede l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione nei procedimenti relativi a delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni.

Il **comma 2** dell'art. 2 interviene sulle **norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale** di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

L'intervento principale (comma 2, **lett. a)**) riguarda **l'introduzione dell'art. 86-*quater***, che prevede la **destinazione a scopi benefici degli alimenti confiscati**.

Tale norma si iscrive nell'alveo di altre disposizioni già presenti nell'ambito delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, che prevedono la destinazione di beni o strumenti confiscati per essere riassegnati in uso alle amministrazioni che ne facciano richiesta (art. 86-*bis* per i beni informatici o telematici utilizzati per la commissione di taluni delitti) o per essere destinati a finalità sociali e assistenziali (art. 86-*ter* per i beni immobili utilizzati per il reato di esercizio abusivo della professione sanitaria).

Si segnala che anche l'art. 6 della legge 19 agosto 2016, n. 166, recante disposizioni concernenti **la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale** e per la limitazione degli sprechi (c.d. "**legge Gadda**"), novellando l'art. 15 del d.P.R. n. 571 del 1982, prevede che l'autorità giudiziaria disponga la cessione gratuita di prodotti alimentari confiscati, che siano idonei al consumo umano o animale, ad enti pubblici ovvero a enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche, ivi incluse le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus).

Si ricorda che la confisca, ai sensi dell'art. 240 c.p., è una misura di sicurezza patrimoniale, disposta dal giudice in caso di condanna, che consiste nell'espropriazione a favore dello Stato delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne costituiscono il prodotto o il profitto. In taluni casi, indicati al secondo comma (riguardanti le cose che costituiscono il prezzo del reato o la cui fabbricazione, uso, porto,

detenzione o alienazione costituisce reato, oppure gli strumenti informatici utilizzati per commettere reati informatici), la confisca è invece prevista come obbligatoria.

È il giudice a disporre che tali alimenti - se idonei al consumo umano, non contraffatti, non deteriorati e in linea con i termini minimi di conservazione o con la data di scadenza - siano assegnati a enti territoriali, a enti caritatevoli o ad altri enti pubblici ovvero ad associazioni o consorzi con compiti assistenziali, che ne abbiano fatto richiesta per provvedere alla loro **distribuzione a titolo gratuito a favore di persone bisognose**. Prima dell'assegnazione per tale finalità, gli alimenti sono sottoposti alla rimozione dei marchi e dei segni distintivi, qualora questi costituiscono reato ovvero al declassamento merceologico o alla regolarizzazione amministrativa.

Analogamente, nel caso di alimenti idonei al consumo animale, il comma 2 dell'art. 86-*quater* ne prevede l'assegnazione a enti territoriali, ad altri enti pubblici o ad associazioni e consorzi con compiti assistenziali nei confronti degli **animali abbandonati**, per destinarli alla loro alimentazione.

Infine il comma 3 stabilisce che la **destinazione** degli alimenti confiscati **a finalità diverse** rispetto a quelle sopra indicate è punita ai sensi dell'**art. 316-bis del codice penale**. Si tratta, quindi, di una condotta che rientra nella fattispecie della **malversazione di erogazioni pubbliche**, sanzionata con la reclusione da 6 mesi a 4 anni.

La malversazione di erogazioni pubbliche, di cui al citato art. 316-*bis*, si iscrive tra i delitti contro la pubblica amministrazione. Si tratta di un reato che, pur essendo collocato nel Capo I del Titolo II del codice penale tra i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, è compiuto da persona estranea alla pubblica amministrazione che, avendo ottenuto contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni, dallo Stato, da altro ente pubblico o dalle Comunità europee al fine di realizzare una o più finalità, non li destina alle finalità per le quali li aveva ottenuti.

La **lettera b)** del comma 2 dell'art. 2 modifica il comma 1 dell'**art. 223** delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, prevedendo che in tutti i casi in cui vengano effettuate **analisi per le quali non sia possibile la ripetizione a causa della deperibilità, modificabilità o quantità del campione**, l'interessato debba essere avvertito del giorno, dell'ora e del luogo ove si terranno le analisi medesime, al fine di consentirgli di partecipare direttamente o tramite una persona di sua fiducia, anche con l'assistenza di un consulente tecnico.

Questa causa di non ripetibilità delle analisi, motivata dalla particolare natura del campione (in quanto deperibile/modificabile) o dalla quantità dello stesso, si aggiunge a quella già prevista dall'art. 223 per il caso di analisi di campioni effettuate nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti per le quali non sia prevista la revisione. Si tratta di una disposizione a tutela dell'interessato, che viene

messo nella condizione non solo di partecipare in prima persona alla prova peritale, ma soprattutto di potersi avvalere della consulenza di un tecnico. Inoltre, lo stesso interessato, la persona eventualmente da lui designata e il suo consulente tecnico possono esercitare i poteri previsti dall'art. 230 c.p.p., tra i quali la possibilità di proporre al perito specifiche indagini e di formulare osservazioni e riserve di cui si deve dare conto nella relazione.

Infine la **lettera c)** del comma 2 aggiunge un'ulteriore disposizione, il **comma 3-bis**, all'**articolo 223 disp.att.cp.p.**, con il quale si prevede che nel caso in cui risulti provata la necessità di provvedere ad **analisi di campioni con tecniche diverse** da quelle definite da leggi, decreti e regolamenti di settore, si applica la disciplina prevista con riguardo alle **prove atipiche** dall'articolo 189 del codice di rito.

Ai sensi dell'articolo 189 c.p.p. quando è richiesta una prova non disciplinata dalla legge ovvero una prova atipica, il giudice può assumerla se essa risulta idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti e non pregiudica la libertà morale della persona. Il giudice provvede all'ammissione, sentite le parti sulle modalità di assunzione della prova.

Normativa vigente	A.S. 1519
Codice di procedura penale	
Articolo 246	
<i>Ispezioni di luoghi o di cose</i>	
<p>1. All'imputato e in ogni caso a chi abbia l'attuale disponibilità del luogo in cui è eseguita l'ispezione è consegnata, nell'atto di iniziare le operazioni e sempre che essi siano presenti, copia del decreto che dispone tale accertamento.</p> <p>2. Nel procedere all'ispezione dei luoghi, l'autorità giudiziaria può ordinare, enunciando nel verbale i motivi del provvedimento, che taluno non si allontani prima che le operazioni siano concluse e può far ricondurre coattivamente sul posto il trasgressore</p>	<p>1. <i>Identico</i></p> <p>2. <i>Identico.</i></p>
<p>2-bis Qualora nell'ambito dell'ispezione di cose sussista la necessità di procedere alle attività di prelievo e campionamento e vi sia fondato motivo di ritenere che le tracce o gli altri effetti materiali del reato possano essere alterati, il pubblico ministero può procedere ai sensi dell'articolo 364, comma 5, secondo periodo. Le attività di prelievo e campionamento, comprese le</p>	

Normativa vigente	A.S. 1519
Codice di procedura penale	
operazioni di trasporto e conservazione dei campioni, sono eseguite nel rispetto della normativa di settore vigente.	
Articolo 260	
<i>Apposizione dei sigilli alle cose sequestrate. Cose deperibili. Distruzione di cose sequestrate</i>	
<p>1. Le cose sequestrate si assicurano con il sigillo dell'ufficio giudiziario e con le sottoscrizioni dell'autorità giudiziaria e dell'ausiliario che la assiste ovvero, in relazione alla natura delle cose, con altro mezzo, anche di carattere elettronico o informatico, idoneo a indicare il vincolo imposto a fini di giustizia.</p> <p>2. L'autorità giudiziaria fa estrarre copia dei documenti e fa eseguire fotografie o altre riproduzioni delle cose sequestrate che possono alterarsi o che sono di difficile custodia, le unisce agli atti e fa custodire in cancelleria o segreteria gli originali dei documenti, disponendo, quanto alle cose, in conformità dell'articolo 259. Quando si tratta di dati, di informazioni o di programmi informatici, la copia deve essere realizzata su adeguati supporti, mediante procedura che assicuri la conformità della copia all'originale e la sua immodificabilità; in tali casi, la custodia degli originali può essere disposta anche in luoghi diversi dalla cancelleria o dalla segreteria.</p> <p>3. Se si tratta di cose che possono alterarsi, l'autorità giudiziaria ne ordina, secondo i casi, l'alienazione o la distruzione.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p> <p>2. <i>Identico.</i></p> <p>3. Se si tratta di cose che possono alterarsi, l'autorità giudiziaria ne ordina, secondo i casi, l'alienazione o la distruzione. In caso di prodotti alimentari idonei al consumo umano o animale, non contraffatti, non deteriorati e in linea con i termini minimi di conservazione o con la data di scadenza, soggetti a rapido deterioramento, l'autorità giudiziaria può disporre la devoluzione, per la distribuzione gratuita, in favore di enti territoriali, enti caritatevoli o altri enti pubblici ovvero di associazioni o consorzi che abbiano per statuto o atto costitutivo compiti assistenziali in favore di persone bisognose o animali abbandonati, su loro richiesta, previa rimozione dell'eventuale marchio, segno</p>

Normativa vigente	A.S. 1519
Codice di procedura penale	
<p>3-bis. L'autorità giudiziaria, anche su richiesta dell'organo accertatore o della persona offesa, quando il decreto di sequestro o di convalida del sequestro non è più assoggettabile a riesame, dispone il prelievo di uno o più campioni, con l'osservanza delle formalità di cui all'articolo 364, e ordina la distruzione della merce residua, nel caso di merci di cui sono comunque vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione, quando le stesse sono di difficile custodia ovvero quando la custodia risulta particolarmente onerosa o pericolosa per la sicurezza, la salute o l'igiene pubblica ovvero quando risulti evidente la violazione dei predetti divieti, anche in ragione della natura contraffatta o usurpativa delle merci. Se la conservazione della merce è assolutamente necessaria per la prosecuzione delle indagini, l'autorità giudiziaria dispone in tal senso con provvedimento motivato.</p>	<p>distintivo o indicazione, anche figurativa, che costituisce reato ovvero previo declassamento merceologico o regolarizzazione amministrativa.</p>
<p>3-ter. Nei casi di sequestro nei procedimenti a carico di ignoti, la polizia giudiziaria, decorso il termine di tre mesi dalla data di effettuazione del sequestro, procede alla distruzione delle merci contraffatte o usurpative sequestrate, previa comunicazione all'autorità giudiziaria. La distruzione può avvenire dopo quindici giorni dalla comunicazione, salva diversa decisione dell'autorità giudiziaria, ed è preceduta dal prelievo di uno o più campioni, con l'osservanza delle formalità di cui all'articolo 364.</p>	<p>3-bis. <i>Identico.</i></p> <p>3-ter. <i>Identico</i></p>

Articolo 266

Limiti di ammissibilità

1. L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione è consentita nei procedimenti relativi ai seguenti reati:
1. *Identico*

Normativa vigente	A.S. 1519
Codice di procedura penale	
a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4;	a) <i>identica</i> ;
b) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4;	b) <i>identica</i> ;
c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;	c) <i>identica</i> ;
d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;	d) <i>identica</i> ;
e) delitti di contrabbando;	e) <i>identica</i> ;
f) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato, molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono;	f) <i>identica</i> ;
f-bis) delitti previsti dall'articolo 600-ter, terzo comma, del codice penale, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 del medesimo codice, nonché dall'art. 609-undecies;	f-bis) <i>identica</i> ;
f-ter) delitti previsti dagli articoli 444, 473, 474, 515, 516 , 517- <i>quater</i> e 633, secondo comma, del codice penale;	f-ter) delitti previsti dagli articoli 444, 473, 474, 515, 517- <i>quater</i> , 517-sexies , 517-septies e 633, secondo comma, del codice penale;
f-quater) delitto previsto dall'articolo 612-bis del codice penale 6 ;	f- <i>quater</i>) <i>identica</i> ;
f-quinquies) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.	f- <i>quinquies</i>) <i>identica</i> .
2. Negli stessi casi è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti, che può essere eseguita anche mediante l'inserimento di un captatore informatico su un dispositivo elettronico portatile. Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa.	2. <i>Identico</i>
2-bis. L'intercettazione di comunicazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo	2-bis. <i>Identico</i>

Normativa vigente	A.S. 1519
Codice di procedura penale	

elettronico portatile è sempre consentita nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, e, previa indicazione delle ragioni che ne giustificano l'utilizzo anche nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4

Normativa vigente	A.S. 1519
Norme di attuazione del codice di procedura penale	
Articolo 223 <i>Analisi di campioni e garanzie per l'interessato</i>	
1. Qualora nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti si debbano eseguire analisi di campioni per le quali non è prevista la revisione, a cura dell'organo procedente è dato, anche oralmente, avviso all'interessato del giorno, dell'ora e del luogo dove le analisi verranno effettuate. L'interessato o persona di sua fiducia appositamente designata possono presenziare alle analisi, eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico. A tali persone spettano i poteri previsti dall'articolo 230 del codice.	1. Qualora nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti si debbano eseguire analisi di campioni per le quali non è prevista la revisione ovvero se, per deperibilità, modificabilità o quantità del campione, non è possibile la ripetizione delle analisi , a cura dell'organo procedente è dato, anche oralmente, avviso all'interessato del giorno, dell'ora e del luogo dove le analisi verranno effettuate. L'interessato o persona di sua fiducia appositamente designata possono presenziare alle analisi, eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico. A tali persone spettano i poteri previsti dall'articolo 230 del codice.
2. Se leggi o decreti prevedono la revisione delle analisi e questa sia richiesta dall'interessato, a cura dell'organo incaricato della revisione, almeno tre giorni prima, deve essere dato avviso del giorno, dell'ora e del luogo ove la medesima verrà effettuata all'interessato e al difensore eventualmente nominato. Alle operazioni di revisione l'interessato e il difensore hanno diritto di assistere personalmente, con l'assistenza eventuale di un consulente tecnico. A tali persone spettano i poteri previsti dall'articolo 230 del codice.	2. <i>Identico.</i>

Normativa vigente	A.S. 1519
Norme di attuazione del codice di procedura penale	
3. I verbali di analisi non ripetibili e i verbali di revisione di analisi sono raccolti nel fascicolo per il dibattimento, sempre che siano state osservate le disposizioni dei commi 1 e 2.	3. <i>Identico.</i>
	3-bis Qualora risulti provata la necessità di provvedere ad analisi di campioni con tecniche diverse da quelle definite da leggi, decreti e regolamenti di settore, si applica l'articolo 189 del codice.

Articolo 3

(Modifica disposizioni in materia di operazioni sotto copertura)

L'articolo 3 include i reati di “**Commercio di alimenti con segni mendaci**” (art. 517-*septies* c.p.) e di “**Agropirateria**” (art. 517-*novies* c.p.) tra quelli per i quali è prevista una **causa di non punibilità** in favore degli agenti e degli ufficiali di polizia giudiziaria, nonché degli ausiliari, coinvolti in **operazioni sotto copertura**.

L'articolo 3 innova la disciplina relativa **alle operazioni di polizia giudiziaria svolte sotto copertura** di cui all'art. 9, comma 1, lett. *a*) della L. n. 146/2006 (“Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transazionale”), ampliando il novero dei reati per i quali opera la **scriminante** prevista per gli agenti e gli ufficiali delle forze dell'ordine coinvolti nelle predette operazioni. Infatti, all'interno del catalogo delle fattispecie delittuose sono adesso **inclusi l'art. 517-*septies*** (“Commercio di alimenti con segni mendaci”) e **l'art. 517-*novies* c.p.** (“Agropirateria”), introdotti dall'articolo 1 del disegno di legge in esame (v. *supra*).

L'articolo 9 della legge n. 146 del 2006 prevede, fermo quanto stabilito dalla scriminante dell'adempimento di un dovere ex art. 51 c.p., una **causa di non punibilità per l'agente sotto copertura**, purché l'operazione sia conforme ai requisiti prescritti dalla medesima norma. In particolare, essa si applica agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e agli ausiliari che operano sotto copertura quando le attività sono condotte in attuazione di operazioni autorizzate e documentate ai sensi del presente articolo (co. 1-*bis*).

Le operazioni sotto copertura devono essere disposte dagli organi di vertice delle forze dell'ordine, secondo l'appartenenza del personale di polizia giudiziaria impiegato (co. 3), al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti sanciti dalla norma (co. 1 lett. *a*), *b*), *b-bis*), *b-ter*)). L'autorità che dispone l'operazione deve fornire preventiva comunicazione all'autorità giudiziaria competente per le indagini, nonché al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo qualora si proceda per specifici reati previsti dalla norma (co. 4). Le operazioni devono essere svolte da ufficiali di polizia giudiziaria che possono avvalersi di agenti di polizia giudiziaria, di ausiliari e di interposte persone, ai quali si estende la medesima causa di non punibilità (co. 5).

Tra i reati in relazione ai quali sono possibili le operazioni sotto copertura sono ricompresi: taluni delitti contro la pubblica amministrazione⁴, il delitto di attività

⁴ Nello specifico: concussione (art. 317 c.p.); corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); corruzione (propria) aggravata dal fatto di avere ad oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi (art. 319-*bis* c.p.); corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.); induzione indebita a dare o promettere utilità (limitatamente ai fatti commessi dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, ossia all'ipotesi di reato più grave, prevista dal primo comma dell'art. 319-*quater* c.p.); corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); condotte di corruzione compiute dal corruttore (art. 321 c.p.); istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee ed i funzionari delle Comunità europee e di Stati

organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452- *quaterdecies* c.p.), specifici reati contro la fede pubblica⁵, alcuni delitti contro il patrimonio⁶, i delitti contro la personalità individuale previsti nel libro II, titolo XII, capo III, sezione I del codice penale, i delitti concernenti armi, munizioni, esplosivi, le fattispecie previste dall'art. 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. immigrazione), i delitti previsti dal d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stupefacenti), i fatti di reato stabiliti dall'art. 3 della L. 20 febbraio 1958, n. 75 (c.d. "legge Merlin"), i delitti commessi con finalità di terrorismo o di eversione, nonché il già ricordato reato di "Contraffazione dei segni di indicazione geografica e di denominazione protetta dei prodotti agro-alimentari" ex art. 517-*quater* c.p.

Legge 16 marzo 2006, n. 146	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'AS 1519
Art. 9 (Operazioni sotto copertura)	Art. 9 (Idem)
<p>1. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non sono punibili:</p> <p>a) gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle proprie competenze, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-<i>quater</i>, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 452-<i>quaterdecies</i>, 453, 454, 455, 460, 461, 473, 474, 517-<i>quater</i>, 629, 630, 644, 648-bis e 648-ter, nonché nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, ai delitti concernenti armi, munizioni, esplosivi, ai delitti previsti dall'articolo 12,</p>	<p>1. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non sono punibili:</p> <p>a) gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle proprie competenze, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-<i>quater</i>, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 452-<i>quaterdecies</i>, 453, 454, 455, 460, 461, 473, 474, 517-<i>quater</i>, 517-<i>septies</i>, 517-<i>novies</i>, 629, 630, 644, 648-bis e 648-ter, nonché nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, ai delitti concernenti armi, munizioni, esplosivi, ai delitti previsti</p>

esteri (322-*bis* c.p.); traffico di influenze illecite (346-*bis* c.p.); turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.); turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353- *bis* c.p.).

⁵ In particolare: falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.); alterazione di monete (art. 454 c.p.); spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.); contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.); fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.); contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.); introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

⁶ Nello specifico: estorsione (art. 629 c.p.); sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.); usura (art. 644 c.p.); riciclaggio (art. 648- *bis* c.p.); impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).

Legge 16 marzo 2006, n. 146	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'AS 1519
<p>commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché ai delitti previsti dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, anche per interposta persona, danno rifugio o comunque prestano assistenza agli associati, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro o altra utilità, armi, documenti, sostanze stupefacenti o psicotrope, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto, prezzo o mezzo per commettere il reato o ne accettano l'offerta o la promessa o altrimenti ostacolano l'individuazione della loro provenienza o ne consentono l'impiego ovvero corrispondono denaro o altra utilità in esecuzione di un accordo illecito già concluso da altri, promettono o danno denaro o altra utilità richiesti da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio o sollecitati come prezzo della mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o per remunerarlo o compiono attività prodromiche e strumentali;</p> <p>b) <i>omissis</i>;</p> <p>b-bis) <i>omissis</i>;</p> <p>b-ter) <i>omissis</i>.</p>	<p>dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché ai delitti previsti dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, anche per interposta persona, danno rifugio o comunque prestano assistenza agli associati, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro o altra utilità, armi, documenti, sostanze stupefacenti o psicotrope, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto, prezzo o mezzo per commettere il reato o ne accettano l'offerta o la promessa o altrimenti ostacolano l'individuazione della loro provenienza o ne consentono l'impiego ovvero corrispondono denaro o altra utilità in esecuzione di un accordo illecito già concluso da altri, promettono o danno denaro o altra utilità richiesti da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio o sollecitati come prezzo della mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o per remunerarlo o compiono attività prodromiche e strumentali;</p> <p>b) <i>omissis</i>;</p> <p>b-bis) <i>omissis</i>;</p> <p>b-ter) <i>omissis</i>.</p>
Commi da 1-bis a 11 <i>omissis</i> .	Commi da 1-bis a 11 <i>omissis</i> .

Articolo 4
(Modifiche all'articolo 16 della legge 23 luglio 2009, n. 99)

L'articolo 4 modifica la normativa inerente alla **destinazione di beni sequestrati** nel corso di operazioni di polizia giudiziaria ovvero confiscati in via definitiva per la repressione di taluni reati contro la fede pubblica e contro l'economia, estendendo tale disciplina anche ai reati di "Frode alimentare" (art. 517-*sexies* c.p.), "Commercio di alimenti con segni mendaci" (art. 517-*septies* c.p.) e "Agropirateria" (art. 517-*novies* c.p.).

L'articolo 4, comma 1 modifica la disciplina di cui all'art. 16 L. n. 99/2009 riguardante la **destinazione e l'utilizzo di beni mobili** iscritti in pubblici registri, delle navi, delle imbarcazioni, dei natanti e degli aeromobili, **sequestrati o confiscati**, nell'ambito della repressione dei seguenti reati: "Contraffazione, alterazione o uso di marchi e segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni" (art. 473 c.p.), "Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi" (art. 474 c.p.), "Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale" (art. 517-*ter* c.p.), "Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari" (art. 517-*quater*).

Nel dettaglio, la norma in esame **amplia il novero dei reati** per i quali si applica la predetta disciplina, **includendovi anche i delitti** di: "Frode alimentare" (art. 517-*sexies* c.p.), "Commercio di alimenti con segni mendaci" (art. 517-*septies* c.p.) e "Agropirateria" (art. 517-*novies* c.p.).

A tal proposito, si osserva che l'art. 16 della L. n. 99/2009 dispone che i beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria per la repressione di reati ricordati in narrativa sono affidati dall'autorità giudiziaria, in custodia giudiziale, agli organi di polizia che ne facciano richiesta per essere utilizzati in attività di polizia. Peraltro, tali beni possono anche essere affidati ad altri organi dello Stato o ad enti pubblici non economici per il perseguimento di determinate finalità quali: giustizia, protezione civile o tutela dell'ambiente (co. 1). Allorquando i summenzionati beni vengano acquisiti definitivamente dallo Stato con provvedimento di confisca, essi sono assegnati, a richiesta, agli organi o enti che ne hanno avuto l'uso (co. 4, primo periodo). Gli oneri derivanti dalla gestione dei beni sono posti a carico degli enti che li utilizzano (co. 2).

Nel caso in cui non vi sia alcuna istanza di affidamento in custodia giudiziale a seguito del sequestro ovvero i soggetti utilizzatori non facciano richiesta di assegnazione in seguito al provvedimento di confisca, l'autorità giudiziaria competente dispone la distruzione dei beni secondo le modalità di cui all'art. 83 delle norme di att., coord. e trans. c.p.p. (D.lgs. n. 271/1989). (co. 3 e 4, secondo periodo).

L'articolo 4, comma 2 modifica la rubrica dell'art. 16 L. n. 99/2009 in virtù delle modifiche apportate dal precedente comma 1. Conseguentemente, la nuova rubrica

dell'art. 16 diventa “Destinazione di beni sequestrati o confiscati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria per la repressione di reati di cui agli 473, 474, 517-ter, 517-quater, 517-sexies, 517-septies e 517-novies”

Legge 23 luglio 2009, n. 99	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'AS 1519
<p>Art. 16 <i>(Destinazione di beni sequestrati o confiscati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria per la repressione di reati di cui agli articoli 473, 474, 517-ter e 517-quater del codice penale)</i></p>	<p>Art. 16 <i>((Destinazione di beni sequestrati o confiscati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria per la repressione di reati di cui agli articoli 473, 474, 517-ter, 517-quater, 517-sexies, 517-septies e 517-novies del codice penale)</i></p>
<p>1. I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria per la repressione di reati di cui agli articoli 473, 474, 517-ter e 517-quater del codice penale sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per essere utilizzati in attività di polizia ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.</p>	<p>1. I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria per la repressione di reati di cui agli articoli 473, 474, 517-ter, 517-quater, 517-sexies, 517-septies e 517-novies del codice penale sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per essere utilizzati in attività di polizia ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale</p>
<p>Commi da 2 a 5 <i>omissis</i>.</p>	<p>Commi da 2 a 5 <i>omissis</i>.</p>

Articolo 5 *(Modifiche all'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350)*

L'**articolo 5** **esclude** i prodotti e le sostanze alimentari dall'applicazione della disciplina a tutela della qualità, origine e provenienza dei prodotti dettata dalla legge finanziaria del 2004.

L'**articolo 5** modifica la disciplina dettata dall'art. 4, commi 49 e 49-*bis*, della L. n. 350/2003 (cd. legge finanziaria del 2004).

Nello specifico, il **comma 1, lett. a)** interviene sull'art. 4, comma 49, **escludendo** dall'ambito di applicazione del reato di "Vendita di prodotti industriali con segni mendaci" ex art. 517 c.p. le condotte di commercializzazione di prodotti e sostanze alimentari.

Come riportato nella relazione illustrativa, infatti, tali condotte rientrano ora nell'ambito di applicazione dell'art. 517-*septies* c.p., introdotto dall'art. 1 del disegno di legge in esame, relativo al reato di commercio di alimenti con segni mendaci (su cui v. *supra*)

A tal riguardo l'art. 4, comma 49, della L. n. 350/2003 stabilisce la punibilità, ai sensi dell'art. 517 c.p., delle condotte di importazione ed esportazione a fini di commercializzazione, di commercializzazione, di commissione di atti diretti in modo non equivoco alla commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine. La norma chiarisce che costituisce falsa indicazione la stampigliatura "*made in Italy*" su prodotti e merci non originari dell'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine. Invece, costituisce fallace indicazione, anche qualora sia indicata l'origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l'uso di segni, figure, o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana incluso l'uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 49-*bis*.

Il **comma 1, lett. b)** dispone la **soppressione** del secondo periodo dell'art. 4, comma 49-*bis*, della L. n. 350/2003, il quale regola la nozione di origine effettiva dei prodotti alimentari.

Nel dettaglio, l'art. 4, comma 49-*bis*, al primo periodo, stabilisce che costituisce fallace indicazione l'uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull'origine, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera o, in ogni caso, sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto, ovvero senza essere accompagnati da attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto. Il **sopprimendo secondo**

periodo, invece, prescrive che nel caso di prodotti alimentari, per effettiva origine si intende il luogo di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata nella produzione e nella preparazione dei prodotti e il luogo in cui è avvenuta la trasformazione sostanziale.

Il terzo periodo del comma 49-*bis*, infine, prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 250.000 per colui viola tali disposizioni in materia di indicazione fallace dell'origine e/o della provenienza dei prodotti.

Con riferimento all'**origine** di un prodotto alimentare, si rappresenta che il [Regolamento \(UE\) n. 1169/2011](#), Regolamento FIC (*Food Information to Consumers*), stabilisce che l'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza di un alimento è obbligatoria quando la sua omissione potrebbe indurre in errore il consumatore riguardo all'origine reale del prodotto. In particolare, l'articolo 26, paragrafo 3, prevede che, se viene indicata l'origine dell'alimento e questa differisce da quella dell'ingrediente primario, è necessario specificare anche l'origine di quest'ultimo o indicare chiaramente che è diversa da quella dell'alimento. Per "ingrediente primario" si intende l'ingrediente o gli ingredienti che rappresentano più del 50% dell'alimento o che sono abitualmente associati alla denominazione dell'alimento dal consumatore.

Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/775, applicabile dal 1° aprile 2020, definisce le modalità di indicazione dell'origine dell'ingrediente primario, specificando che l'informazione deve essere fornita nello stesso campo visivo dell'indicazione dell'origine dell'alimento e con caratteri di dimensioni adeguate.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 60 del [Regolamento \(UE\) n. 952/2013](#) (Codice Doganale dell'Unione) il "Paese di origine" è:

- il paese in cui il prodotto è stato interamente ottenuto;
- oppure, se il prodotto è stato ottenuto in più paesi, il paese in cui ha subito l'ultima trasformazione sostanziale economicamente giustificata.

Il "luogo di provenienza si riferisce invece a qualsiasi luogo diverso dal paese di origine, come ad esempio il luogo di coltivazione di una materia prima agricola.

In Italia, sono stati adottati decreti specifici che rendono obbligatoria l'indicazione dell'origine per determinati prodotti alimentari. Di recente, il [decreto](#) 23 dicembre 2024 "Proroga dei regimi sperimentali dell'indicazione di origine da riportare nell'etichetta degli alimenti" del MASAF ha prorogato fino al 31 dicembre 2025 l'**obbligo di indicazione dell'origine** in etichetta per prodotti come riso, paste alimentari di grano duro, derivati del pomodoro, latte e prodotti lattiero-caseari, e carni suine trasformate.

<i>Legge 24 dicembre 2003, n. 350</i>	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'AS 1519
Art. 4 <i>(Finanziamento agli investimenti)</i>	Art. 4 <i>(idem)</i>
49. L'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione o la commissione di atti diretti in modo non equivoco alla commercializzazione di prodotti recanti	49. L'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione o la commissione di atti diretti in modo non equivoco alla commercializzazione di prodotti diversi

Legge 24 dicembre 2003, n. 350	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'AS 1519
<p>false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine costituisce reato ed è punita ai sensi dell'articolo 517 del codice penale. Costituisce falsa indicazione la stampigliatura «made in Italy» su prodotti e merci non originari dell'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine; costituisce fallace indicazione, anche qualora sia indicata l'origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l'uso di segni, figure, o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana incluso l'uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli, fatto salvo quanto previsto dal comma 49-bis. Le fattispecie sono commesse sin dalla presentazione dei prodotti o delle merci in dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica e sino alla vendita al dettaglio. La fallace indicazione delle merci può essere sanata sul piano amministrativo con l'asportazione a cura ed a spese del contravventore dei segni o delle figure o di quant'altro induca a ritenere che si tratti di un prodotto di origine italiana. La falsa indicazione sull'origine o sulla provenienza di prodotti o merci può essere sanata sul piano amministrativo attraverso l'esatta indicazione dell'origine o l'asportazione della stampigliatura «made in Italy».</p>	<p>dai prodotti o sostanze alimentari recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine costituisce reato ed è punita ai sensi dell'articolo 517 del codice penale. Costituisce falsa indicazione la stampigliatura «made in Italy» su prodotti e merci non originari dell'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine; costituisce fallace indicazione, anche qualora sia indicata l'origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l'uso di segni, figure, o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana incluso l'uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli, fatto salvo quanto previsto dal comma 49-bis. Le fattispecie sono commesse sin dalla presentazione dei prodotti o delle merci in dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica e sino alla vendita al dettaglio. La fallace indicazione delle merci può essere sanata sul piano amministrativo con l'asportazione a cura ed a spese del contravventore dei segni o delle figure o di quant'altro induca a ritenere che si tratti di un prodotto di origine italiana. La falsa indicazione sull'origine o sulla provenienza di prodotti o merci può essere sanata sul piano amministrativo attraverso l'esatta indicazione dell'origine o l'asportazione della stampigliatura «made in Italy».</p>
<p>49-bis. Costituisce fallace indicazione l'uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull'origine, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto, ovvero senza essere accompagnati da attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di</p>	<p>49-bis. Costituisce fallace indicazione l'uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull'origine, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto, ovvero senza essere accompagnati da attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di</p>

<i>Legge 24 dicembre 2003, n. 350</i>	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'AS 1519
commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto. Per i prodotti alimentari, per effettiva origine si intende il luogo di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata nella produzione e nella preparazione dei prodotti e il luogo in cui è avvenuta la trasformazione sostanziale. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 250.000.	commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 250.000.

Articolo 6

(Modifiche alla disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni relative alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari)

L'articolo 6 apporta alcune **modifiche** al D. Lgs. n. 297 del 2004, in materia di sanzioni per le violazioni della disciplina in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari in particolare alle disposizioni che prevedono **sanzioni pecuniarie in misura fissa**.

Nel dettaglio, la disposizione in esame, composta di un unico comma, modifica alcuni articoli del [D. Lgs. n. 297 del 2004](#) recante “*Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari*” intervenendo nelle parti in cui sono previste sanzioni pecuniarie fisse; ciò in ottemperanza al dispositivo della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2023 che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 4 del predetto decreto legislativo nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura fissa anziché ricompresa entro un minimo ed un massimo determinati.

Come si legge nella Relazione illustrativa che accompagna lo schema di decreto in esame, scopo del presente provvedimento è quello di modificare, in ottemperanza alla richiamata pronuncia di legittimità costituzionale, non solo la previsione di cui al predetto articolo 4, **ma anche di tutte le altre norme del decreto legislativo n. 29 del 2004 che contengono una sanzione pecuniaria fissa**. La Corte, con riferimento all'art. 4, ha infatti affermato il principio secondo cui “*L'ampiezza delle fattispecie punibili impone la previsione di una misura sanzionatoria graduabile, la cui applicazione sia di volta in volta modulata in base alle caratteristiche degli illeciti commessi... Si deve, perciò, ritenere ragionevole che le violazioni più gravi siano punite con la sanzione pecuniaria di cinquantamila euro, nel rispetto della scelta legislativa originaria, dovendosi, al contempo, individuare la forbice edittale entro cui commisurare la sanzione.*”

In particolare, le lettere da **a)** ad **f)** modificano le sanzioni pecuniarie nel senso sopra chiarito mentre le lettere da **g)** ad **i)** modificano le disposizioni di cui agli art. 9, 10 e 11 dello stesso D. Lgs. n. 297 del 2004 inerenti le competenze del MASAF ed i criteri per la determinazione delle sanzioni pecuniarie. Nello specifico:

- la **lettera a)** interviene sul **comma 6 dell'art. 2** in materia di “*Designazione e presentazione della denominazione del segno distintivo o del marchio*” rimodulando l'importo della sanzione amministrativa (individuato nell'importo variabile tra i diecimila ed i cinquantamila euro) in relazione all'utilizzo, da parte di soggetti non autorizzati dal MASAF, nella pubblicità e nell'informazione ai consumatori, di espressioni dirette a garantire o affermare lo svolgimento di attività di controllo o di vigilanza su una denominazione protetta;

- la **lettera b)** inserisce - in conseguenza dell'abrogazione dell'art. 11 del medesimo D. Lgs n. 297 del 2004 - un ulteriore comma, il **4-bis**, all'**art. 3** "*Piani di controllo*"(si prevede, in particolare, che il responsabile delle violazioni di cui ai commi 3 e 4, oltre al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista, è tenuto a corrispondere al creditore le somme dovute per gli obblighi pecuniari non assolti, comprensive degli interessi legali);
- la **lettera c)** interviene sull'art. 4 "*Inadempienze della struttura di controllo*". In particolare, sono rimodulate le sanzioni amministrative (nell'importo variabile tra i diecimila ed i cinquantamila euro) previste nelle ipotesi in cui la struttura di controllo non adempia alle prescrizioni o agli obblighi impartiti dalle competenti autorità pubbliche (comma 1) nonché quelle indicate (nell'importo variabile tra i ventimila e sessantamila euro) nelle ipotesi di attività discriminatorie poste in essere da parte delle strutture di controllo delle denominazioni protette nell'espletamento dell'attività di controllo autorizzata dall'ICQRF nei confronti di operatori immessi nel sistema di controllo o tra i soggetti da immettere nel medesimo (comma 2);
- la **lettera d)** apporta modifiche all'art. 5 "*Tutela dei consorzi incaricati*". Nello specifico, sono rimodulati gli importi delle sanzioni amministrative previste nei commi 1 e 2 dello stesso articolo 5 (individuati, rispettivamente, nell'importo variabile tra i cinquemila ed i venticinquemila euro e nell'importo variabile tra i duemila e diecimila euro) ossia nelle ipotesi relative all'uso della denominazione protetta nella ragione o denominazione sociale da parte di un'organizzazione diversa dal Consorzio di tutela riconosciuto e nei casi di svolgimento, da parte di soggetti privati non immessi nel sistema di controllo di una denominazione protetta, di attività riservate ai consorzi di tutela riconosciuti senza il consenso preventivo del Consorzio medesimo;
- a **lettera e)** modifica le sanzioni nel senso sopra descritto (portandole da diecimila a cinquantamila euro e da diecimila a cinquantamila euro), contenute nell'art. 6, comma 1 (relativo alle inadempienze dei Consorzi di tutela delle denominazioni protette a prescrizioni e obblighi contenuti nel decreto di riconoscimento oppure svolgimento, da parte degli stessi, di attività incompatibili con il medesimo decreto) e comma 2 (inerente le condotte discriminatorie poste in essere dai Consorzi di tutela tra i soggetti associati);
- la **lettera f)** interviene sulle sanzioni contenute nell'**art. 7 8** modulandole dai diecimila ai cinquantamila euro) riguardo alle ipotesi di mancato rispetto da parte degli operatori destinatari di sanzioni amministrative da parte dell'ICQRF delle inibizioni all'uso della denominazione protetta e della condotta sanzionata, comminate unitamente alla sanzione pecuniaria;
- la **lettera g)** ridefinisce gli **art. 9, 10 ed 11** accorpandoli nel **nuovo art. 9** inerente le competenze del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

- la **lettera h)** sostituisce l'attuale articolo 10, inserendo una nuova disposizione che specifica i criteri della graduazione delle sanzioni pecuniarie irrogate ai sensi del decreto legislativo medesimo, riproducendo analoga previsione di cui all'articolo 11 della legge n. 689 del 1981. In conseguenza delle modifiche descritte, l'articolo 11 è abrogato (**lettera i)**).

Articolo 7

(Modifiche alla disciplina sanzionatoria per le violazioni degli obblighi derivanti dall'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 in materia di rintracciabilità)

L'articolo 7 interviene sull'art. 2 del D. Lgs. n. 190 del 2006, recando modifiche alla disciplina sanzionatoria in materia di violazioni degli obblighi derivanti dall'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 inerente la **rintracciabilità degli alimenti**.

Nel dettaglio, la disposizione in esame, composta di un unico comma, reca modifiche all'art. 2 del [D. Lgs. n. 190 del 2006](#) *“Disciplina sanzionatoria per le violazioni del [regolamento \(CE\) n. 178/2002](#) che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel settore della sicurezza alimentare”*. Essa sostituisce il suddetto art. 2 con le seguenti modalità:

- **ridetermina le sanzioni amministrative pecuniarie** previste per le violazioni degli obblighi dell'articolo 18 del [regolamento \(CE\) n. 178/2002](#) in materia di **rintracciabilità degli alimenti aumentandone l'entità** e quantificandole da 6.000 euro a 48.000 euro o nel 3% del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando esso sia superiore a 48.000 euro, con una sanzione massima, comunque, applicabile di 150.000 euro (**comma 1**);
- statuisce che le sanzioni di cui al comma 1, sono aumentate fino alla metà e fino a due terzi in caso di violazioni commesse rispettivamente da una media impresa e da una grande impresa, mentre sono ridotte di un terzo in caso di microimprese (**comma 2**);
- precisa che l'effettiva misura della sanzione da applicare al caso concreto è parametrata ai seguenti parametri: gravità del fatto, durata della violazione, contributo reso dal responsabile per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze, condizioni economiche dello stesso responsabile (**comma 3**).

Come si legge nella Relazione illustrativa allegata al disegno di legge in esame, *“l'inasprimento del regime sanzionatorio è volto ad assicurare maggior efficacia alla norma affinché realizzi un pieno effetto deterrente, a fronte dell'eccessiva lievità delle sanzioni vigenti (da 750 euro a 4.500 euro) risultate, in concreto, sostanzialmente inidonee a contrastare le possibili violazioni di specie”*, inoltre, l'introduzione *“di una misura massima della sanzione parametrata, in alternativa, ad una percentuale del fatturato risponde ad esigenze di efficacia della norma, affinché si realizzi un effetto deterrente nei confronti delle imprese in rapporto alle dimensioni ed alla rilevanza sul mercato delle medesime”*.

Si ricorda che l'art. 18 del **Regolamento (CE) n. 178/2002**, stabilisce che in tutte le fasi della filiera alimentare (produzione, trasformazione, distribuzione) deve essere garantita la **rintracciabilità**:

- degli alimenti
- dei mangimi
- degli animali destinati alla produzione alimentare
- di qualsiasi sostanza che possa entrare nella composizione di alimenti o mangimi.

Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono sapere esattamente da chi hanno ricevuto alimenti, mangimi, animali o sostanze.

Gli stessi operatori quindi sono tenuti a disporre di **sistemi e procedure** per conservare e fornire queste informazioni alle autorità competenti (come ASL, NAS, Ministero della Salute) quando richiesto. Il terzo comma dell'art. 18 stabilisce, inoltre, a carico degli operatori del settore anche un obbligo di identificazione dei clienti attraverso sistemi che permettono di ricostruire il percorso della filiera alimentare. Il 4 comma dell'art. 18, statuisce poi che gli alimenti e i mangimi messi in commercio nell'UE (o destinati a esserlo) devono essere:

- adeguatamente etichettati o identificati,
- in modo da facilitare la rintracciabilità.

Ciò deve avvenire secondo normative più dettagliate previste per ciascun settore.

Articolo 8

(Modifiche alla disciplina sanzionatoria per le violazioni in materia di pratiche leali di informazione, in materia di denominazione dell'alimento, in materia di elenco degli ingredienti e in materia di indicazione del paese di origine o luogo di provenienza)

L'articolo 8 inasprisce le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni in materia di pratiche leali di informazione, di denominazione dell'alimento, di elenco degli ingredienti e di indicazione del paese di origine o luogo di provenienza

La disposizione in commento interviene sul [decreto legislativo n. 231/2017](#) relativo alla disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1169/2011 sull'informazione alimentare.

L'articolo in esame, con le **lettere a), b), c) e d)**, **inasprisce le misure sanzionatorie** previste in caso di violazione delle disposizioni relative a:

- a) pratiche leali di informazione** (art. 3 comma 1, d. lgs. 231/2017);
- b) denominazione dell'alimento** (art. 8, commi 1,2,3 e 4, d. lgs. 231/2017);
- c) elenco degli ingredienti** (art. 9, commi 1, 2 e 3 del d. lgs. s 231/2017;
- d) indicazione del paese di origine o luogo di provenienza** (art. 13, commi 1 e 2).

Da ultimo, l'art. 8 alla **lettera e)** interviene sui **criteri di determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie** previste dal d. lgs. n. 231/2017.

Prima di analizzare in dettaglio ogni singolo intervento normativo, si evidenzia come, in generale, il meccanismo sanzionatorio viene inasprito e il massimo della sanzione è parametrato, in alternativa, ad una percentuale del fatturato. Lo scopo di tale impostazione, come emerge dalla Relazione tecnica del Governo, è quello di *“realizzare un'effettiva deterrenza nei confronti delle imprese in rapporto alle loro dimensioni e rilevanza sul mercato”*.

Sanzioni in caso di violazione della disciplina relativa alle pratiche leali di informazione

La **lettera a)** dell'articolo 8 modifica [l'art. 3, comma 1, del d. lgs. n. 231/2017](#) attraverso due interventi normativi relativi alle sanzioni pecuniarie previste in caso di **violazione** delle disposizioni sulle **pratiche leali d'informazione** ([articolo 7 del Regolamento \(UE\) n. 1169/2011](#)):

- 1) si sostituisce la sanzione pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 24.000 euro, con il **pagamento di una somma da 4.000 euro a 32.000 euro**. In alternativa, è previsto il pagamento del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente se il fatturato è superiore a 32.000 mila euro;
- 2) è comunque fissata la sanzione massima applicabile a 100.000 euro.

• *L'etichettatura dei prodotti alimentari e l'origine dei prodotti: il Regolamento UE 1169/2011 e il Regolamento UE 2018/775*

La disciplina sull'etichettatura dei prodotti e sulle conseguenti informazioni ai consumatori costituisce un aspetto fondamentale della tutela sulla qualità del prodotto ed è normata da diverse fonti di derivazione europea e nazionale.

A livello europeo una delle principali fonti normative è costituita dal Regolamento (UE) n. 1169/2011, del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, relativo alle informazioni sugli alimenti ai consumatori. Tale Regolamento ha confermato un principio già precedentemente vigente ossia quello che l'indicazione del luogo d'origine o provenienza è obbligatoria solo se la relativa omissione può indurre in errore il consumatore circa la stessa origine e provenienza. Con riferimento all'indicazione in etichetta dell'origine del prodotto l'impostazione prevalente in sede europea tendeva a ritenere incompatibile con il mercato unico la presunzione che vi fosse una particolare qualità legata alla localizzazione nel territorio nazionale di un prodotto alimentare, in quanto discriminatorio degli altri Stati membri. In base a tale principio si ritiene che se due prodotti provenienti da Paesi europei diversi non presentano alcuna differenza sul piano merceologico, chimico e organolettico, non vi è alcuna necessità di indicarne l'origine in quanto questa non sarebbe un'indicazione necessaria. Fanno eccezione solo i prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) e a indicazione di provenienza protette (IGP) per i quali l'indicazione della provenienza costituisce un fondamentale elemento del disciplinare di produzione e quindi cella particolare qualità del prodotto stesso.

Con il successivo Regolamento di esecuzione UE n. 2018/775 della Commissione, in vigore a decorrere dal 1° aprile 2020, sono state dettate specifiche disposizioni applicative dell'art. 26, paragrafo 3, del suddetto Regolamento UE n. 1169 del 2011 relative all'indicazione del Paese di origine o del luogo di provenienza dell'ingrediente primario di un alimento, quando non sia lo stesso di quello indicato per l'alimento per il quale risulta obbligatoria l'indicazione di origine.

L'indicazione di origine di un alimento in etichetta costituisce, in effetti, un aspetto determinante dello stesso alimento al punto da poter condizionare la scelta del consumatore nell'acquisto di un prodotto anziché di un altro. La precisazione della sua origine, infatti, rappresenta un elemento fortemente correlato con la sua qualità ma anche con la scelta del consumatore ben potendo determinare sia l'effetto premiante in favore di determinate filiere considerate più rigorose da un punto di vista della sicurezza alimentare, sia l'aspetto discrezionale che può orientare lo stesso consumatore in una scelta di carattere etico o ambientale (preferendo, ad esempio, un alimento a chilometro zero).

L'UE ha recepito, sia pur con alcuni limiti, queste tendenze promuovendo la valorizzazione delle produzioni di qualità ed individuando questo come fattore

competitivo, in grado di collocare l'agricoltura europea in una posizione più forte nella sfida generata dai processi di globalizzazione dei mercati. Le caratteristiche qualitative e la tipicità delle produzioni legate alle tradizioni e alla cultura di specifici territori costituiscono quindi un aspetto per il successo competitivo delle stesse produzioni.

L'art. 7 del Regolamento (UE) n. 1169/2011, in particolare, disciplina la **veridicità delle informazioni**, stabilendo come le informazioni sugli alimenti non devono indurre in errore il consumatore, in particolare:

- sulle caratteristiche dell'alimento (natura, identità, qualità, composizione, quantità, durata di conservazione, paese d'origine o luogo di provenienza, metodo di fabbricazione o produzione);
- attribuendo effetti o proprietà che l'alimento non possiede;
- suggerendo che l'alimento possiede caratteristiche speciali quando, in realtà, tutti gli alimenti simili possiedono tali caratteristiche.

Le informazioni obbligatorie, inoltre, devono essere chiare, leggibili e le pratiche di etichettatura, pubblicità e presentazione dell'alimento, comprese la forma, l'aspetto o l'imballaggio, l'ambiente nel quale è esposto, non devono indurre in errore il consumatore.

Sanzioni in caso di violazione della disciplina relativa alla denominazione dell'alimento

La **lettera b)** della disposizione in esame modifica l'art. **8, commi 1, 2, 3 e 4, del d. lgs. n. 231/2017**, **augmentando le sanzioni pecuniarie** previste per le **violazioni** delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1169/2011 in tema di **denominazione dell'alimento**.

Al comma 1 dell'art. 8 del d. lgs. n. 231/2017 sono apportate due modifiche normative relative al regime sanzionatorio previsto in caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 17, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) n. 1169/2011:

- 1.1) si sostituisce la sanzione pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 16.000 euro, con il **pagamento di una somma da 4.000 euro a 32.000 euro**. In alternativa, è previsto il pagamento del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente se il fatturato è superiore a 32.000 mila euro;
- 1.2) è comunque fissata la sanzione massima applicabile a 100.000 euro.

Si ricorda che **l'art. 17, paragrafo 1**, del Regolamento (UE) n. 1169/2011 stabilisce come la **denominazione di un alimento** nell'Unione Europea è la sua denominazione legale, definita da norme nazionali o regolamenti comunitari, e deve essere presente in etichetta. Se non esiste una denominazione legale specifica, si può utilizzare una denominazione usuale, comunemente nota al consumatore. Se neppure esiste una denominazione usuale si deve adottare una denominazione descrittiva, che spieghi chiaramente la natura dell'alimento.

L'art. 17, paragrafo 4, chiarisce che la denominazione dell'alimento non può essere sostituita da: un nome di fantasia; un marchio commerciale; un nome tutelato da proprietà intellettuale (marchio registrato, denominazione protetta). Di conseguenza, deve sempre essere presente e chiara la denominazione vera e propria del prodotto accanto ad eventuali marchi o nomi commerciali.

Al comma 2 dell'art. 8 del d. lgs. n. 231/2017 si modifica il regime sanzionatorio previsto quando la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 17, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) n. 1169/2011 riguarda **esclusivamente errori od omissioni formali**. Si sostituisce la sanzione pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 4.000 euro, con il **pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro**.

Al comma 3 dell'art. 8 del d. lgs. n. 231/2017 sono apportate due modifiche relative al regime sanzionatorio previsto in caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (UE) n. 1169/2011:

3.1) si sostituisce la sanzione pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 4.000 euro, con il **pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro**. In alternativa, è previsto il pagamento del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente se il fatturato è superiore a 8.000 mila euro;

3.2) è comunque fissata la sanzione massima applicabile a 25.000 euro.

Si ricorda che [l'articolo 17, paragrafi 2 e 3](#), del Regolamento (UE) n. 1169/2011 stabilisce come è consentito usare nello Stato membro in cui il prodotto viene commercializzato la denominazione legale dell'alimento così come è usata nel Paese di produzione. In casi eccezionali, la denominazione legale del Paese di origine non può essere usata nello Stato membro di commercializzazione quando:

- il prodotto è talmente diverso per composizione o fabbricazione rispetto a quello conosciuto con quella denominazione nello Stato di commercializzazione;
- l'aggiunta di informazioni supplementari non sarebbe sufficiente a garantire una corretta informazione ai consumatori.

Al comma 4 dell'art. 8 del d. lgs. n. 231/2017 sono apportate due modifiche relative al regime sanzionatorio previsto in caso di **violazione** delle disposizioni relative alla **denominazione degli alimenti e alle indicazioni specifiche** che devono accompagnare la denominazione dell'alimento, di cui all'allegato VI del Regolamento (UE) n. 1169/2011:

4.1) si sostituisce la sanzione pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro, con il **pagamento di una somma da 2.000 euro a 16.000 euro**. In alternativa, è previsto il pagamento del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente se il fatturato è superiore a 16.000 mila euro;

4.2) è comunque fissata la sanzione massima applicabile a 50.000 euro.

Si ricorda, in estrema sintesi, che la disciplina relativa alla denominazione degli alimenti e alle indicazioni specifiche di cui all'allegato VI del Regolamento (UE) n. 1169/2011 prevede come la denominazione deve comprendere o essere accompagnata da indicazioni relative allo stato fisico dell'alimento o al trattamento specifico che esso ha subito (ad esempio: "in polvere", "ricongelato", "liofilizzato", "concentrato", "affumicato"),

Sanzioni in caso di violazione della disciplina in materia di elenco degli ingredienti

La **lettera c)** dell'articolo in esame modifica l'[art. 9, commi 1, 2 e 3, del d. lgs. n. 231/2017](#), **augmentando le sanzioni pecuniarie** previste per le **violazioni** delle disposizioni di cui all'articolo 18, paragrafi 1 e 3, nonché la violazione delle disposizioni di cui all'allegato VII del Regolamento (UE) n. 1169/2011 **in materia di elenco degli ingredienti**.

Al comma 1 dell'art. 9 del d. lgs. n. 231/2017 sono apportate due modifiche:

- 1.1) si sostituisce la sanzione pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 16.000 euro, con il **pagamento di una somma da 4.000 euro a 32.000 euro**. In alternativa, è previsto il pagamento del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente se il fatturato è superiore a 32.000 mila euro;
- 1.2) è comunque fissata la sanzione massima applicabile a 100.000 euro.

Si ricorda, in estrema sintesi, che la **disciplina di cui all'articolo 18, paragrafi 1 e 3, e Allegato VII del Regolamento (UE) n. 1169/2011** in materia di **elenco degli ingredienti** prevede che sull'etichetta dell'alimento deve essere indicata la lista completa di tutti gli ingredienti usati per prepararlo. Gli ingredienti devono essere scritti in ordine decrescente e se sono elencati nell'Allegato II del Regolamento (ad esempio, sostanze allergeniche) l'etichetta deve menzionarli chiaramente, con la denominazione specifica indicata nell'Allegato, in modo che il consumatore possa individuarli facilmente.

Infine, l'Allegato VII stabilisce come e quando occorre indicare nell'etichetta la quantità di un determinato ingrediente (espressa in percentuale), cioè il cosiddetto QUID (*Quantitative Ingredient Declaration*).

Al comma 2 dell'art. 9 del d. lgs. n. 231/2017 si modifica il regime sanzionatorio previsto quando la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, paragrafi 1 e 3, nonché la violazione delle disposizioni di cui all'allegato VII del citato regolamento, riguardano **esclusivamente errori od omissioni formali**. Si sostituisce la sanzione pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 4.000 euro, con il **pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro**.

Al comma 3 dell'art. 9 del d. lgs. n. 231/2017 sono apportate due modifiche relative al regime sanzionatorio previsto in caso di **violazione** delle disposizioni

relative alla **denominazione degli alimenti e alle indicazioni specifiche** che la accompagnano di cui all'allegato VII del Regolamento (UE) n. 1169/2011:

3.1) si sostituisce la sanzione pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro, con il **pagamento di una somma da 2.000 euro a 16.000 euro**. In alternativa, è previsto il pagamento del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente se il fatturato è superiore a 16.000 mila euro;

3.2) è comunque fissata la sanzione massima applicabile a 50.000 euro.

Sanzioni in caso di violazione della disciplina in materia di indicazione del paese di origine o luogo di provenienza

La **lettera d)** dell'articolo in esame modifica l'[art. 13, commi 1 e 2, del d. lgs. n. 231/2017](#), aumentando le sanzioni pecuniarie previste per le **violazioni in materia di indicazione del paese di origine o luogo di provenienza** di cui all'articolo 26 del Regolamento (UE) n. 1169/2011.

Al comma 1 dell'art. 13 del d. lgs. n. 231/2017 sono apportate due modifiche relative al regime sanzionatorio:

1.1) si sostituisce la sanzione pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 16.000 euro, con il **pagamento di una somma da 4.000 euro a 32.000 euro**. In alternativa, è previsto il pagamento del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente se il fatturato è superiore a 32.000 mila euro;

1.2) è comunque fissata la sanzione massima applicabile a 100.000 euro.

Si ricorda, in estrema sintesi, che l'**articolo 26 del Regolamento (UE) n. 1169/2011** stabilisce che l'indicazione del paese di origine o luogo di provenienza è obbligatoria quando è richiesta da norme specifiche e quando la sua omissione potrebbe indurre in errore il consumatore. Inoltre, se l'ingrediente primario ha un'origine diversa bisogna indicarne il paese d'origine o, in alternativa, indicare che l'origine dell'ingrediente primario è diversa da quella indicata per l'alimento.

Al comma 2 dell'art. 13 del d. lgs. n. 231/2017 si modifica il regime sanzionatorio previsto quando la violazione delle disposizioni relative a contenuti e modalità dell'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza di cui all'articolo 26 del Regolamento riguarda **esclusivamente errori od omissioni formali**. Si sostituisce la sanzione pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 4.000 euro, con il **pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro**.

Determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal d. lgs n. 231/2017

La **lettera e)** dell'articolo in esame interviene in materia di accertamento e irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal d.lgs. n. 231/2017, aggiungendo, all'[articolo 27](#) del sopra citato decreto legislativo, il comma *5-bis*.

Si stabilisce che per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, l'autorità competente deve tenere conto:

- della gravità del fatto;
- della durata della violazione;
- dell'opera svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione;
- delle condizioni economiche del soggetto autore della violazione.

Si ricorda che l'**art. 27 del d. lgs. n. 231/2017**, in estrema sintesi, per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni rimanda, per quanto compatibile, alla disciplina prevista nel Capo I, sezioni I e II della legge n. 689 del 1981 che regola i principi generali in materia di sanzioni amministrative pecuniarie (accertamento, contestazione, difesa dell'interessato, pagamento in misura ridotta ed altro).

L'art. 27, inoltre, rinvia all'articolo 1, commi 3 e 4 del d.l. n. 91/2014, che disciplinano le sanzioni pecuniarie amministrative in caso di violazioni delle norme in materia agroalimentare e di sicurezza alimentare.

Infine, non si applicano le sanzioni per violazioni di etichettatura nei casi di donazioni di alimenti a organizzazioni non profit per la successiva cessione gratuita a persone indigenti, a patto che le irregolarità non riguardino la data di scadenza né le indicazioni su allergeni o intolleranze.

Articolo 9 *(Violazioni delle disposizioni relative alle denominazioni di latte e di prodotti lattiero-caseari)*

L'articolo 9 introduce nuove sanzioni amministrative per l'impiego abusivo delle denominazioni di latte o di prodotti lattiero-caseari.

Nel dettaglio, la disposizione in commento introduce al Titolo II del [decreto legislativo 15 dicembre 2017, n 231](#) un **nuovo Capo II-bis** concernente la violazione delle disposizioni relative alle denominazioni di latte e di prodotti lattiero-caseari. Lo stesso è composto di un solo articolo, il *7-bis*, che disciplina le sanzioni amministrative che conseguono all'impiego abusivo delle suddette denominazioni, come disciplinate nell'allegato VII del [regolamento \(UE\) n. 1308/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli.

L'allegato VII del regolamento (UE) n. 1308/2013 disciplina le definizioni, designazioni e denominazioni di vendita in determinati settori e prodotti.

Esso prevede, tra l'altro, che il "latte" sia esclusivamente il prodotto della secrezione mammaria normale, ottenuto mediante una o più mungiture, senza alcuna aggiunta o sottrazione. Per "prodotti lattiero-caseari" devono intendersi invece i prodotti derivati esclusivamente dal latte, fermo restando che possono essere aggiunte sostanze necessarie per la loro fabbricazione, purché esse non siano utilizzate per sostituire totalmente o parzialmente uno qualsiasi dei componenti del latte.

La denominazione "latte" e le denominazioni utilizzate per designare i prodotti lattiero-caseari possono essere usate anche insieme ad uno o più termini per designare prodotti composti in cui nessun elemento sostituisce o intende sostituire un componente qualsiasi del latte e di cui il latte o un prodotto lattiero-caseario costituisce una parte fondamentale per la quantità o per l'effetto che caratterizza il prodotto. Per quanto riguarda il latte, le specie animali che ne sono all'origine devono essere specificate, quando il latte non proviene dalla specie bovina.

Conseguentemente, l'articolo *7-bis* prevede, al **comma 1**, che, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque prepari, produca, confezioni, detenga vendita, ponga in vendita, metta in commercio, ceda a qualsiasi titolo o pubblicizzi con qualunque mezzo prodotti alimentari utilizzando denominazioni che usurpino, imitino o evocino le denominazioni di latte o di prodotti caseari come sopra specificate sia soggetto alle seguenti **sanzioni amministrative pecuniarie** alternative:

- da 4.000 euro a 32.000 euro;
- del 3 per cento del fatturato annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando tale importo è superiore a 32.000 euro. La sanzione non può comunque eccedere i 100.000 euro.

Oltre alle sanzioni amministrative pecuniarie sopra illustrate, viene previsto il **sequestro della merce** e di ogni materiale o supporto mediante il quale è commessa la violazione **ai fini della loro confisca e distruzione**.

Si ricorda che l'art 27 del decreto legislativo n. 231 del 2017 prevede che per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni amministrative dallo stesso previste si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II della legge 24 novembre 1981 n. 689. L'articolo 20, in relazione alle sanzioni amministrative accessorie, disciplina la confisca amministrativa. Il sequestro, disciplinato tra l'altro all'articolo 19 rappresenta una misura cautelare provvisoria prodromica soltanto eventualmente alla confisca.

Si valuti pertanto l'opportunità di approfondire la descritta distinzione tra sequestro e confisca ai fini della formulazione della disposizione in commento.

Viene specificato, inoltre, che le disposizioni in materia di sanzioni introdotte dal comma in parola si applicano anche nel caso in cui le denominazioni di latte e di prodotti lattiero-caseari siano completate da indicazioni esplicative o descrittive che specifichino l'origine vegetale del prodotto o siano accompagnate da locuzioni negative.

La relazione illustrativa precisa, a tal riguardo, che la finalità dell'intervento è quella di *“contrastare l'uso sempre più frequente di tali denominazioni per prodotti ottenuti da ingredienti di origine vegetale oppure nei quali gli ingredienti lattieri sono sostituiti in tutto o in parte da ingredienti di origine differente”* aggiungendo che *“ad oggi, tale crescente fenomeno non trova efficace contrasto in Italia in assenza di specifiche disposizioni sanzionatorie”*.

Il **comma 2** prevede che **non venga ammesso il pagamento in misura ridotta** previsto all'articolo 16 della [legge 689/1981](#).

Articolo 10
(Modifiche al decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52)

L'articolo 10 adegua il **sistema sanzionatorio** al mutato quadro normativo in materia di **obblighi e di requisiti degli operatori nell'ambito della riproduzione animale**.

Più nel dettaglio, la disposizione in commento è volta ad adeguare il sistema sanzionatorio previsto in materia di riproduzione animale agli obblighi ed ai requisiti stabiliti a carico degli operatori a seguito dell'attuazione del [decreto legislativo n. 52 del 2018](#).

Si ricorda che il decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52 reca la disciplina della riproduzione animale in attuazione dell'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154. Tale decreto legislativo ha fissato norme in materia di:

- a) riconoscimento degli Enti selezionatori per le specie bovina, bufalina, suina, ovina, caprina, equina ed asinina;
- b) approvazione dei programmi genetici e dei loro obiettivi;
- c) raccolta dei dati in allevamento del bestiame delle specie di cui alla lettera a);
- d) svolgimento dei programmi genetici per le specie di cui alla lettera a).

All'articolo 11 esso prevedeva, nei 18 mesi dalla sua entrata in vigore, l'adozione di disposizioni attuative delle previsioni del decreto legislativo tramite decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (ora Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste), di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

All'articolo 12 il decreto legislativo prevedeva, salvo che il fatto costituisse reato, due classi di sanzioni per le violazioni al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 luglio 2000, n. 403 (nuovo regolamento di esecuzione della L. 15 gennaio 1991, n. 30, concernente disciplina della riproduzione animale):

- a) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 774,86 euro a 4.648,11 euro, nell'ipotesi di violazione delle disposizioni in materia di autorizzazioni, di obblighi connessi alla gestione di stazioni di monta, di requisiti e obblighi delle stazioni di inseminazione artificiale di equidi, di requisiti e obblighi di centri di produzione dello sperma e di stoccaggio di materiale germinale, di recapiti, di gruppi di raccolta di embrioni e di centri di produzione di embrioni, di flusso di informazioni relative ai dati degli interventi fecondativi o di impianto embrionale nonché di autocontrollo di qualità del materiale germinale e di qualità del seme bovino e bufalino;
- b) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 258,23 euro a 1.549,37 euro nell'ipotesi di violazione delle disposizioni in materia di pratica di inseminazione artificiale nonché del relativo flusso di informazioni da parte di medici veterinari ed operatori pratici.

Conseguentemente all'emanazione di decreti attuativi del decreto legislativo n. 52/2018, la presente disposizione prevede di modificare, quale presupposto per irrogare le sanzioni disciplinate all'articolo 12, di fare riferimento genericamente

alle violazioni previste dalle disposizioni vigenti anziché alle violazioni al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 luglio 2000, n. 403. La Relazione illustrativa definisce infatti tale sostituzione come volta ad introdurre *“un rinvio dinamico alla normativa vigente in materia, suscettibile di continua evoluzione”*.

Articolo 11

(Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91)

L'articolo 11 istituisce il **Registro unico delle movimentazioni del latte di bufala e dei suoi derivati** nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e **inasprisce il quadro sanzionatorio** a tutela della sicurezza alimentare e della tracciabilità del latte e dei prodotti della **filiera bufalina**.

Più specificamente, l'**articolo 11**, composto di un unico comma, modifica in più punti l'articolo 4 del [D.L. 24 giugno 2014, n. 91](#). Per un più pronto riferimento con riguardo alle modifiche proposte rispetto al testo vigente si veda la tabella di confronto in calce.

La **lettera a)** modifica anzitutto la **rubrica** dell'articolo, che reca misure per la sicurezza alimentare e la produzione della Mozzarella di Bufala Campana DOP. Infatti, l'intervento prevede che, oltre alla sicurezza alimentare, la stessa faccia riferimento non più alla sola Mozzarella ma alla *“tracciabilità del latte e dei prodotti della filiera bufalina”*.

La **lettera b)** inserisce, prima del comma 1 il comma 01, istituendo, nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), **la piattaforma informatizzata denominata “Registro unico delle movimentazioni del latte di bufala e dei suoi derivati”**. Si prevede che su tale piattaforma gli allevatori bufalini, i trasformatori e gli intermediari di latte di bufala inseriscano quotidianamente i dati relativi alla produzione, trasformazione e commercializzazione con riguardo a:

- latte di bufala;
- prodotti ottenuti dal latte di bufala;
- coadiuvanti ed additivi eventualmente impiegati nella produzione;

Su tale piattaforma dovranno venire inseriti inoltre i quantitativi di latte di bufala o suoi derivati provenienti da paesi esteri, sia da quelli facenti parte dell'Unione Europea sia da quelli che non ne fanno parte. Viene precisato che la piattaforma dovrà **garantire l'interoperabilità con la Banca Dati Nazionale dell'anagrafe nazionale zootecnica (BDN)** prevista nell'ambito del sistema nazionale di identificazione e registrazione (I&R) degli operatori e dei trasportatori, delle attività, degli stabilimenti, del materiale germinale, degli animali e dei loro eventi, di cui al [decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134](#).

Si ricorda che il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 detta disposizioni in materia di riorganizzazione del sistema di identificazione e registrazione per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del [regolamento \(UE\) 2016/429](#). Tali disposizioni sono volte a disciplinare, secondo l'articolo 1 del decreto legislativo:

- a) la registrazione e il riconoscimento degli stabilimenti in cui sono detenuti animali o materiale germinale; la registrazione dei trasportatori di animali e degli operatori che, indipendentemente da uno stabilimento, procedono alle operazioni di raccolta di animali;

- b) l'identificazione e registrazione degli animali detenuti delle specie bovina, equina, ovina, caprina, suina, dei camelidi e dei cervidi, come definiti dal regolamento delegato (UE) n. 2019/2035;
- c) l'identificazione, e registrazione nella Banca dati nazionale, nonché la tracciabilità degli animali detenuti diversi da quelli elencati alla lettera b).

La finalità indicata è quella di consentire all'autorità competente di effettuare i **controlli** ufficiali del latte e dei prodotti di origine animale ai sensi del [regolamento \(UE\) n. 2017/625](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017. Tra i controlli rientrano specificamente quelli, anche di tipo incrociato, su:

- tracciabilità del latte bufalino alla stalla;
- tracciabilità dei prodotti di trasformazione presso i caseifici;
- verifica sulla resa effettiva del latte bufalino trasformato.

La relazione illustrativa precisa che l'istituzione della nuova piattaforma di registrazione delle movimentazioni di latte di bufala e dei suoi derivati, in sostituzione di quella attualmente in uso è ritenuta necessaria *“per eliminarne le criticità insorte, soprattutto riguardo alle tempistiche e alle procedure di inserimento dei dati d'interesse”*.

La **lettera c)** aggiunge, al termine del comma 1 dell'articolo 4 del D.L n. 91/2014, la precisazione secondo la quale all'intera filiera bufalina **continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla [L. 138/1974](#)**.

La Legge 138/1974 reca nuove norme concernenti il divieto di ricostituzione del latte in polvere per l'alimentazione umana.

La stessa all'articolo 1 vieta che latte in polvere o altro latte conservato con qualunque trattamento chimico o comunque concentrato siano aggiunti o utilizzati al fine di produrre latte fresco, latte liquido o bevande con questi miscelate, nonché prodotti caseari derivanti dagli stessi. Queste due diverse tipologie di prodotti non possono per questo essere conservate negli stessi stabilimenti o in locali annessi o intercomunicanti. Fanno eccezione da dette disposizioni il latte in polvere *“granulare a solubilità istantanea”* miscelato da apparecchiature automatiche e semiautomatiche.

L'articolo 2 prescrive la condivisione dei dati relativi all'introduzione nel territorio nazionale di latte in polvere registrati detenuti dal Ministero della salute con col Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del MASAF.

L'articolo 3 prevede l'obbligo della condivisione di dati per i produttori, gli importatori, i grossisti e gli utilizzatori di latte in polvere sul SIAN.

L'articolo 4 e 5 introducono il divieto di detenere o cedere a qualsiasi titolo latte in polvere per uso alimentare umano o prodotti che lo contengano che abbia beneficiato dell'aiuto comunitario per essere destinato ad uso zootecnico e mangimi composti contenenti il suddetto latte.

L'articolo 6, 7, 8, 9 dettano disposizioni in materia di controlli e sanzioni.

I primi tre periodi del comma 1 dell'articolo 4 del D.L n. 91/2014, non modificati ma oggetto degli interventi precisati nelle successive lettere *e)*, *f)* e *i)*, prevedono inoltre che la produzione della *“Mozzarella di Bufala di Bufala campana”*

registrata come DOP ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/96 debba avvenire in uno **spazio in cui è lavorato esclusivamente latte** proveniente da allevamenti inseriti nel sistema di controllo **della DOP Mozzarella di Bufala Campana**. In tale spazio può avvenire anche la produzione di semilavorati e di altri prodotti purché realizzati esclusivamente con latte proveniente da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della DOP Mozzarella di Bufala Campana. La produzione di prodotti realizzati anche o esclusivamente con latte differente deve essere effettuata in altro spazio, secondo le disposizioni introdotte dal decreto previsto al comma 3.

La **lettera d)** **sostituisce il comma 2** dell'articolo 4 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 con nuove disposizioni.

Rispetto al comma 2 del testo vigente, in materia di tracciabilità del latte e di prodotto derivante dalla trasformazione del latte di bufala, il testo proposto prevede **modalità attuative del comma 01**, introdotto attraverso la lettera b) sopra illustrata. Esso dispone, infatti, che gli adempimenti cui sono tenuti i soggetti della filiera bufalina e, in particolare, **i tempi e le modalità di inserimento dei dati nella nuova piattaforma** "Registro unico delle movimentazioni del latte di bufala e dei suoi derivati" all'interno del SIAN vengano definiti attraverso un **decreto che il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste**. Tale decreto dovrà essere emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione e dovrà disciplinare, inoltre, le modalità con ogni dato contenuto nella piattaforma informatica "Tracciabilità della filiera bufalina" dovrà confluire nella nuova piattaforma.

• *La piattaforma "Tracciabilità della filiera bufalina"*

La piattaforma informatica "Tracciabilità della filiera bufalina" è stata istituita con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute, del 9 settembre 2014. Essa è gestita, in cooperazione applicativa, dal SIAN e dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno.

Gli **allevatori** bufalini hanno l'obbligo di comunicare attraverso la stessa i seguenti dati quantitativi:

- latte prodotto giornalmente complessivamente dalle bufale in lattazione presenti in allevamento ed i soggetti ai quali è conferito;
- latte prodotto, nelle 24 ore, da ciascuna bufala in lattazione presente in allevamento.

I **trasformatori** di latte di bufala hanno l'obbligo di comunicare i seguenti dati quantitativi:

- latte di bufala e semilavorati, anche informa congelata, acquistati per la realizzazione di prodotti trasformati, nonché l'indicazione dei soggetti che li hanno conferiti;
- Mozzarella di Bufala Campana DOP;
- Mozzarella di latte di bufala;
- altri prodotti trasformati derivanti dall'utilizzo del latte bufalino;
- latte di bufala e di semilavorati inutilizzati ed eventualmente congelati.

I **soggetti intermediari** hanno l'obbligo di comunicare i quantitativi:

- di latte di bufala e di semilavorati, anche in forma congelata, giornalmente acquistati, con l'indicazione di ciascun soggetto conferente;
- di latte di bufala e di semilavorati, anche in forma congelata, giornalmente ceduti, con l'indicazione di ciascun destinatario.

La **lettera e)** detta **norme di coordinamento**, intervenendo sul comma 3 dell'articolo 4 del D.L n. 91/2014. Viene infatti eliminato il riferimento alla necessità di dare attuazione, tramite decreto ministeriale, al comma 2, integralmente sostituito dalla lettera d) sopra illustrata.

La **lettera f)** sostituisce il primo periodo del comma 4 **inasprendo il quadro sanzionatorio** per le violazioni alle disposizioni previste al comma 1.

Il nuovo testo previsto dal disegno di legge in esame, mantenendo salva l'applicazione delle norme penali vigenti, prevede, per chiunque violi le disposizioni di cui al comma 1, una **sanzione amministrativa pecuniaria** da compresa tra 6.000 e 48.000 euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando tale importo è superiore a euro 48.000. Si prevede, tuttavia, che la sanzione massima non possa eccedere i 150.000 euro.

Si valuti di verificare l'integrazione e la compatibilità del quadro sanzionatorio previsto all'articolo 6 della legge n.138 del 1974, citato dal comma 1 novellato, con quello introdotto dalla presente lettera f).

Alle violazioni continua ad applicarsi, inoltre, la **sanzione accessoria** della chiusura dello stabilimento nel quale si è verificata la violazione per un periodo di minimo dieci e di massimo trenta giorni e della pubblicazione dell'ordinanza di ingiunzione, a cura e spese dell'interessato, su due quotidiani a diffusione nazionale.

Si ricorda che il testo attualmente in vigore, ferme restando le ulteriori disposizioni, indica che la sanzione amministrativa pecuniaria preveda il pagamento di una somma da 2.000 a 13.000 euro. Non vengono invece modificate le ulteriori sanzioni accessorie previste al comma 4.

La **lettera g)** introduce, il comma 4-bis che **modula l'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie previste al comma 4 in relazione alla dimensione delle imprese** coinvolte.

La disposizione prevede, infatti, che le sanzioni amministrative pecuniarie introdotte con la lettera f):

- siano aumentate fino alla metà se commesse rispettivamente da imprese aventi i parametri di media impresa;
- siano aumentate fino a due terzi se commesse da imprese aventi i parametri di grande impresa;
- siano ridotte sino ad un terzo se commesse da imprese aventi i parametri di microimpresa.

Tali parametri vengono fissati ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003.

Si ricorda che la [raccomandazione 2003/361/CE](#) della Commissione riguarda la definizione delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese utilizzata nelle politiche comunitarie applicate all'interno della Comunità e dello Spazio economico europeo:

- la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (**PMI**) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.
- nella categoria delle PMI si definisce **piccola impresa** un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.
- nella categoria delle PMI si definisce **microimpresa** un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.

Salvo nei casi imprese autonome, un'impresa non può essere considerata PMI se almeno il 25 % del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più organismi collettivi pubblici o enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente.

La **lettera h)** sostituisce il comma 5 dell'articolo 4 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 introducendo una **disciplina sanzionatoria per la violazione degli obblighi previsti da comma 01**, introdotto dalla lettera b).

Più specificamente, nel far salva l'applicazione delle norme penali vigenti, esso prevede che chiunque non adempia agli obblighi di registrazione di cui al comma 01 entro i termini previsti sia soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 8.000.

Nel caso in cui il ritardo nella registrazione non superi i tre giorni lavorativi, la sanzione viene ridotta del 50 per cento.

Nel caso di microimpresa le sanzioni si applicano a partire dalle dichiarazioni riferite alle produzioni realizzate nell'anno 2026.

La **lettera i)** introduce, dopo il comma 5, un nuovo comma 5-bis che dispone che per le violazioni previste dal presente articolo **non si applica l'istituto della diffida**, come disciplinato dal [D.L. 91/2014](#), **né è ammesso il pagamento in misura ridotta** previsto dalla disciplina generale in materia di sanzioni amministrative ([L. 689/1981](#)).

La relazione illustrativa precisa che *“la norma vigente non consente, in caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'applicabilità della diffida, ma fa salva l'ammissione al pagamento in misura ridotta.”*

La **lettera l)** introduce il comma 5-ter detta **modalità per la determinazione delle sanzioni** amministrative pecuniarie da parte dell'autorità competente.

Più specificamente, esso prevede che, per la loro determinazione, l'autorità competente tenga conto:

- della gravità del fatto;
- della durata della violazione;
- dell'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione;
- delle condizioni economiche dell'agente.

Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea. (D.L. 91/2014)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 11 dell'AS 1519
Art. 4 <i>(Misure per la sicurezza alimentare e la produzione della Mozzarella di Bufala Campana DOP)</i>	Art. 4 <i>(Misure per la sicurezza alimentare e la tracciabilità del latte e dei prodotti della filiera bufalina)</i>
	01. Al fine di assicurare la più ampia tutela degli interessi dei consumatori e di garantire la concorrenza e la trasparenza del mercato del latte di bufala è istituita, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), la piattaforma informatizzata denominata "Registro unico delle movimentazioni del latte di bufala e dei suoi derivati". Gli allevatori bufalini, i trasformatori e gli intermediari di latte di bufala inseriscono quotidianamente nella piattaforma di cui al primo periodo, i dati di produzione, trasformazione e commercializzazione del latte di bufala e dei prodotti da esso ottenuti, ivi compresi i coadiuvanti ed additivi qualora impiegati, nonché i quantitativi di latte di bufala o suoi derivati provenienti da Paesi dell'Unione Europea (UE) e non UE. Tale piattaforma assicura l'interoperabilità con la Banca dati nazionale dell'anagrafe nazionale zootecnica (BDN) al fine di consentire all'autorità competente di effettuare i controlli ufficiali del latte e dei prodotti di origine animale ai sensi del regolamento

Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficiamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea. (D.L. 91/2014)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 11 dell'AS 1519
	(UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017, compresi quelli, anche di tipo incrociato, sulla tracciabilità del latte bufalino alla stalla e dei prodotti di trasformazione presso i caseifici, verificando altresì la resa effettiva del latte bufalino trasformato.
1. La produzione della “Mozzarella di Bufala campana” DOP, registrata come denominazione di origine protetta (DOP) ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996, deve avvenire in uno spazio in cui è lavorato esclusivamente latte proveniente da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della DOP Mozzarella di Bufala Campana. In tale spazio può avvenire anche la produzione di semilavorati e di altri prodotti purché realizzati esclusivamente con latte proveniente da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della DOP Mozzarella di Bufala Campana. La produzione di prodotti realizzati anche o esclusivamente con latte differente da quello da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della DOP Mozzarella di Bufala Campana deve essere effettuata in uno spazio differente, secondo le disposizioni del decreto di cui al comma 3.	1. La produzione della “Mozzarella di Bufala campana” DOP, registrata come denominazione di origine protetta (DOP) ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996, deve avvenire in uno spazio in cui è lavorato esclusivamente latte proveniente da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della DOP Mozzarella di Bufala Campana. In tale spazio può avvenire anche la produzione di semilavorati e di altri prodotti purché realizzati esclusivamente con latte proveniente da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della DOP Mozzarella di Bufala Campana. La produzione di prodotti realizzati anche o esclusivamente con latte differente da quello da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della DOP Mozzarella di Bufala Campana deve essere effettuata in uno spazio differente, secondo le disposizioni del decreto di cui al comma 3. Alla filiera bufalina continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 11 aprile 1974, n. 138.
2. Al fine di assicurare la più ampia tutela degli interessi dei consumatori e di garantire la concorrenza e la trasparenza del mercato del latte di bufala, gli allevatori bufalini, i trasformatori e gli intermediari di latte di bufala sono obbligati ad adottare, nelle rispettive attività, secondo le disposizioni del decreto di cui al comma 3, sistemi idonei a garantire la rilevazione e la tracciabilità del latte prodotto quotidianamente, dei quantitativi di latte di bufala trasformato e delle quantità di prodotto derivante dalla trasformazione del latte di bufala utilizzato.	2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti gli adempimenti dei soggetti della filiera bufalina e, in particolare, i tempi e le modalità di inserimento dei dati nella piattaforma di cui al comma 01. Dalla data di adozione del decreto di cui al primo periodo, sono trasferiti nella piattaforma di cui al comma 01, secondo le modalità definite nel medesimo decreto, i dati, le informazioni, i documenti e ogni altro elemento contenuto nella piattaforma

Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea. (D.L. 91/2014)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 11 dell'AS 1519
	informatica istituita con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute, 9 settembre 2014 la quale cessa di operare.
3. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, terzo periodo, e 2, prevedendo che la separazione spaziale delle produzioni di cui al comma 1, ultimo periodo, impedisca ogni contatto, anche accidentale, tra latte proveniente da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della Mozzarella di Bufala Campana DOP e altro latte, nonché tra la Mozzarella di Bufala Campana DOP e prodotti ottenuti con altro latte in tutte le fasi della lavorazione e del confezionamento.	3. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 , terzo periodo, prevedendo che la separazione spaziale delle produzioni di cui al comma 1, ultimo periodo, impedisca ogni contatto, anche accidentale, tra latte proveniente da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della Mozzarella di Bufala Campana DOP e altro latte, nonché tra la Mozzarella di Bufala Campana DOP e prodotti ottenuti con altro latte in tutte le fasi della lavorazione e del confezionamento.
4. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 13.000 e alla sanzione accessoria della chiusura dello stabilimento nel quale si è verificata la violazione per un periodo da un minimo di dieci ad un massimo di trenta giorni e della pubblicazione dell'ordinanza di ingiunzione, a cura e spese dell'interessato, su due quotidiani a diffusione nazionale. Si applica altresì la sanzione accessoria della sospensione del diritto di utilizzare la denominazione protetta dalla data dell'accertamento della violazione fino a quando l'organo di controllo non abbia verificato la rimozione della causa che ha dato origine alla sanzione e l'avvenuta pubblicità a norma del periodo seguente. Della sanzione della sospensione del diritto di utilizzare la denominazione protetta è data tempestiva pubblicità attraverso la pubblicazione, a cura e spese dell'interessato, su due quotidiani a diffusione nazionale. Nel caso di	4. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 6.000 fino a un massimo di euro 48.000 o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando tale importo è superiore a euro 48.000. La sanzione massima non può eccedere comunque euro 150.000. Alle violazioni di cui al primo periodo si applica, altresì, la sanzione accessoria della chiusura dello stabilimento nel quale si è verificata la violazione per un periodo da un minimo di dieci ad un massimo di trenta giorni e della pubblicazione dell'ordinanza di ingiunzione, a cura e spese dell'interessato, su due quotidiani a diffusione nazionale. Si applica altresì la sanzione accessoria della sospensione del diritto di utilizzare la denominazione protetta dalla data dell'accertamento della violazione fino a quando l'organo di controllo non abbia

Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea. (D.L. 91/2014)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 11 dell'AS 1519
<p>accertamento di reiterazione delle violazioni di cui al comma 1, nei sei mesi successivi all'adozione del provvedimento esecutivo, la chiusura dello stabilimento è disposta per un periodo da un minimo di trenta ad un massimo di novanta giorni e gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste al presente comma sono raddoppiati. La sanzione della chiusura dello stabilimento nel quale si è verificata la violazione è altresì disposta a carico di coloro che utilizzano latte o cagliata diversi da quelli della Mozzarella di Bufala Campana DOP nella produzione di Mozzarella di Bufala Campana DOP. In tali casi la chiusura dello stabilimento è disposta per un periodo da un minimo di dieci ad un massimo di trenta giorni, ovvero da un minimo di trenta ad un massimo di novanta giorni in caso di reiterazione di tale comportamento accertata nei sei mesi successivi all'adozione del provvedimento esecutivo. La procedura prevista dall'articolo 19 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applica anche all'opposizione all'inibizione all'uso della denominazione protetta.</p>	<p>verificato la rimozione della causa che ha dato origine alla sanzione e l'avvenuta pubblicità a norma del periodo seguente. Della sanzione della sospensione del diritto di utilizzare la denominazione protetta è data tempestiva pubblicità attraverso la pubblicazione, a cura e spese dell'interessato, su due quotidiani a diffusione nazionale. Nel caso di accertamento di reiterazione delle violazioni di cui al comma 1, nei sei mesi successivi all'adozione del provvedimento esecutivo, la chiusura dello stabilimento è disposta per un periodo da un minimo di trenta ad un massimo di novanta giorni e gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste al presente comma sono raddoppiati. La sanzione della chiusura dello stabilimento nel quale si è verificata la violazione è altresì disposta a carico di coloro che utilizzano latte o cagliata diversi da quelli della Mozzarella di Bufala Campana DOP nella produzione di Mozzarella di Bufala Campana DOP. In tali casi la chiusura dello stabilimento è disposta per un periodo da un minimo di dieci ad un massimo di trenta giorni, ovvero da un minimo di trenta ad un massimo di novanta giorni in caso di reiterazione di tale comportamento accertata nei sei mesi successivi all'adozione del provvedimento esecutivo. La procedura prevista dall'articolo 19 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applica anche all'opposizione all'inibizione all'uso della denominazione protetta.</p>
	<p>4-bis Le sanzioni amministrative di cui al comma 4 sono aumentate fino alla metà e fino a due terzi se commesse rispettivamente da imprese aventi, ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, i parametri di media impresa e di grande impresa e sono ridotte sino ad un terzo se commesse da imprese aventi i parametri di microimpresa.</p>

Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficiamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea. (D.L. 91/2014)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 11 dell'AS 1519
5. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 750 ad euro 4.500. Qualora la violazione riguarda prodotti inseriti nel sistema di controllo delle denominazioni protette di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 13.000.	5. Fatta salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque non adempie agli obblighi di registrazione di cui al comma 01 entro i termini previsti è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 8.000. Se il ritardo nella registrazione non supera tre giorni lavorativi, la sanzione è ridotta del 50 per cento. Nel caso di microimpresa, come definita dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che non adempie agli obblighi di registrazione di cui al comma 01, le sanzioni di cui al presente comma si applicano a partire dalle dichiarazioni riferite alle produzioni realizzate nell'anno 2026.
5-bis. Per le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano esclusivamente le disposizioni sanzionatorie previste dai commi 4 e 5.	5-bis Per le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 01, 1 e 2 non si applica la diffida di cui all'articolo 1, comma 3, e non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
	5-ter. Per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, l'autorità competente tiene conto della gravità del fatto, della durata della violazione, dell'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione nonché delle condizioni economiche dello stesso.
6. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è designato quale autorità competente all'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 4 e 5.	<i>6. Identico.</i>
7. L'articolo 4-quinquiesdecies del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre	<i>7. Identico. (...)</i>

Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea. (D.L. 91/2014)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 11 dell'AS 1519
2008, n. 205, è abrogato. L'articolo 7 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3.	
8. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque viola i divieti di coltivazione introdotti con atti adottati, anche in via cautelare, ai sensi degli articoli 53 e 54 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, è punito con la multa da euro 25.000 a euro 50.000. L'autore del delitto di cui al presente comma è tenuto altresì a rimuovere, a propria cura e spese, secondo le prescrizioni del competente organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, le coltivazioni di sementi vietate ed alla realizzazione delle misure di riparazione primaria e compensativa nei termini e con le modalità definiti dalla regione competente per territorio.	8. <i>Identico. (...)</i>

Articolo 12 *(Piano straordinario di controllo nazionale)*

L'**articolo 12** istituisce il **Piano straordinario di controllo nazionale** per i **prodotti lattiero-caseari** con indicazione di origine protetta e indicazione geografica tipica.

Si ritiene opportuno integrare il titolo della rubrica per meglio individuare il Piano straordinario di controllo nazionale aggiungendo “per i prodotti lattiero-caseari con indicazione di origine protetta e indicazione geografica tipica”.

L'**articolo 12** si compone di tre commi e, oltre a prevedere l'**adozione del suddetto Piano**, implementa la disciplina inerente la **tracciabilità dei prodotti lattiero-caseari con denominazione protetta**.

Finalità del Piano straordinario di controllo nazionale

Il Piano è adottato al fine di garantire il rispetto della normativa in materia di tracciabilità di tutte le tipologie di latte e dei prodotti lattiero-caseari con indicazione di origine protetta e indicazione geografica tipica, ivi compresa quella sovrintendente la produzione di mozzarella di bufala campana DOP.

Ulteriore finalità della disposizione è individuata nel garantire il rispetto delle disposizioni concernenti il divieto di utilizzo del latte in polvere nei relativi processi produttivi (legge n. 138/1974).

Come emerge dalla Relazione del Governo, la finalità che si intende perseguire è di tutelare e garantire il consumatore nell'acquisto di prodotti lattiero-caseari effettivamente corrispondenti alla denominazione attribuita in fase di commercializzazione.

Il **comma 1** prevede l'**adozione, da parte del MASAF, del Piano straordinario di controllo nazionale** per i prodotti lattiero-caseari con indicazione di origine protetta e indicazione geografica tipica. Il piano deve essere adottato:

- con decreto del Capo Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF);
- entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Il comma 1, inoltre, richiede che il Piano sia adottato in coerenza con la normativa europea in materia di controlli volti a garantire la corretta applicazione della disciplina sulla filiera agroalimentare a tutela della salute umana, della salute e del

benessere degli animali, e della salute delle piante ([Regolamento \(UE\) n. 2017/625 del 15 marzo 2017](#)).

Il Piano, dunque, si colloca come strumento programmatico nell'ambito della pianificazione delle attività di controllo previste a livello comunitario.

Il Regolamento (UE) 2017/625, definisce un quadro comune per i controlli che devono essere rispettati all'interno dell'Unione Europea in relazione alla gestione dell'intera filiera agroalimentare, per garantire un elevato livello di tutela per la salute umana, le specie animali e vegetali destinate al consumo umano, nonché la protezione dell'ambiente nel caso di impiego di OGM e prodotti fitosanitari.

Sono soggette ai controlli tutte le aziende di alimenti e mangimi, dai produttori primari ai rivenditori al dettaglio e ai ristoratori, compresi selezionatori, coltivatori, allevatori e commercianti di animali e piante.

Con il [decreto legislativo 6 ottobre 2023, n. 148](#), si è proceduto all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento n. 2017/625.

Il **comma 2** introduce specifici controlli al fine di verificare la corrispondenza tra i quantitativi di latte o di caglia di bufala e la produzione di mozzarella di bufala. I controlli sono periodici e riguardano:

- tutti i soggetti della filiera;
- le strutture frigo adibite allo stoccaggio del latte bufalino;
- le stalle per la produzione di latte di bufala;
- le strutture adibite al ritiro del latte bufalino, compresi i raccoglitori-trasportatori;
- i prodotti derivati dal latte di bufala durante le fasi di produzione e commercializzazione.

Ulteriore finalità dei controlli è verificare la conformità delle strutture produttive alla normativa sulla sicurezza alimentare e sulla produzione della mozzarella di bufala campana DOP prevista dall'[art. 4, commi 1 e 3, del d.l. n. 91/2014](#) (come modificato dall'art. 11 del presente provvedimento) e al [decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 9 settembre 2014](#).

• Produzione e tracciabilità della Mozzarella di bufala campana DOP

L'**art. 4 del D.L. n. 91/2014** reca disposizioni sulla produzione della mozzarella di bufala campana e sulla tracciabilità del latte bufalino.

Il **comma 1** impone che la produzione della Mozzarella di bufala campana DOP avvenga in uno spazio in cui è lavorato esclusivamente latte proveniente da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della DOP mozzarella di bufala campana. In tali spazi può svolgersi anche la produzione di semilavorati e di altri prodotti purché realizzati esclusivamente con latte proveniente da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della Mozzarella di bufala campana DOP. Nel caso in cui si realizzano prodotti utilizzando un latte differente, la produzione deve avvenire in uno spazio alternativo per impedire

qualsiasi contatto tra latte proveniente dagli allevamenti certificati e gli altri tipi di latte, nonché tra mozzarella di bufala campana DOP e prodotti ottenuti con altro tipo di latte.

Il **comma 3** demanda l'attuazione della disposizione a un decreto interministeriale del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute. Il decreto è stato adottato il 9 settembre 2014 ed ha istituito la piattaforma informatica "Tracciabilità della filiera bufalina" gestita, in cooperazione applicativa, dal SIAN e dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno.

Si ricorda che il D.M. 9 settembre 2014 reca misure per la sicurezza alimentare e la produzione della Mozzarella di Bufala Campana DOP. In particolare, l'art. 1 individua:

- obblighi di separazione degli spazi: i prodotti realizzati con latte diverso da quello proveniente da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della DOP "Mozzarella di Bufala Campana" devono essere prodotti in spazi fisicamente separati da quelli dove si produce la DOP o prodotti esclusivamente con latte DOP;
- finalità della separazione: la separazione deve impedire ogni contatto, anche accidentale, tra il latte DOP e latte non DOP; tra Mozzarella DOP e prodotti non DOP;
- ambiti interessati dalla separazione: impianti di stoccaggio; movimentazione; lavorazione del latte; confezionamento;
- uso condiviso di attrezzature: le attrezzature e impianti non a contatto diretto con il latte o i suoi derivati possono essere utilizzati anche per lavorazioni in spazi differenti.

In relazione agli obblighi degli allevatori/trasformatori/intermediari si rimanda al sito della Piattaforma "Tracciabilità della filiera bufalina" al seguente link <https://www.sian.it/public/guidaInfo/html/DichProdLatteBufale2.htm?op=14&referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F>

Per un ulteriore approfondimento si rinvia alla scheda del presente dossier sull'art.11.

Il **comma 3**, infine, quantifica gli oneri finanziari in 250 mila euro e ne dispone la relativa copertura.

In particolare, la disposizione prevede per la copertura finanziaria la corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del MEF per il 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al MASAF.

Articolo 13

(Blocco ufficiale temporaneo nei casi di inosservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa)

L'**articolo 13** interviene nell'ambito della disciplina generale in materia di applicazione di sanzioni amministrative introducendo, **limitatamente al settore agroalimentare e della pesca**, la misura del **blocco ufficiale temporaneo**. Tale blocco viene disposto dall'organo accertatore sul prodotto o sui mezzi di produzione nel caso in cui esso rilevi **violazioni documentali di carattere formale** che non comportino il rischio di immettere in commercio prodotti inidonei al consumo umano o animale. I prodotti vengono affidati in custodia allo stesso operatore del settore alimentare.

Più nel dettaglio, l'unico comma della disposizione in commento inserisce nella legge n. 689/1981, all'interno della sezione che disciplina le **modalità di applicazione delle sanzioni amministrative**, un nuovo articolo 18-*bis* che introduce l'istituto del **blocco ufficiale temporaneo**. L'articolo 18-*bis* si compone di 3 commi:

- Il **comma 1** prevede che il **blocco ufficiale temporaneo**, applicabile soltanto in materia agroalimentare e della pesca, venga disposto dall'organo accertatore quando rilevi violazioni documentali di carattere formale che non comportino il rischio di immettere in commercio prodotti inidonei al consumo umano o animale. Oggetto del blocco ufficiale temporaneo possono essere il **prodotto** oggetto del controllo o i **mezzi tecnici di produzione** che vengono esemplificativamente elencati: sementi, prodotti fitosanitari, fertilizzanti, mangimi, prodotti impiegati come coadiuvanti. La disposizione precisa tuttavia, che può essere sottoposto a blocco ufficiale temporaneo qualsiasi prodotto impiegato per ottenere un prodotto agroalimentare.

L'organo accertatore:

- vincola il prodotto con modalità ritenute opportune e lo affida alla **custodia dell'operatore del settore alimentare (OSA)** destinatario del controllo;
- **informa** immediatamente **l'autorità amministrativa competente** inviando ad essa il processo verbale di disposizione del blocco.

La Relazione illustrativa precisa che attualmente il blocco ufficiale temporaneo è incardinato nel decreto legislativo n. 27/2021 e trova applicazione solo in ambito sanitario in via esclusiva da parte delle Autorità sanitarie a tutela della salute pubblica e del benessere degli animali. Ciò non consente, quindi, di adottarlo in campo agroalimentare qualora non sussista un rischio sanitario. L'intervento proposto ne permetterebbe il ricorso nei casi di violazione della normativa agroalimentare non necessariamente correlate a profili di rischio sanitario, così

assicurando la piena operatività d'intervento della c.d. Polizia amministrativa a carattere generale. In questo modo, *“si consentirebbe di bloccare temporaneamente, nel corso dell'attività di controllo, il prodotto o i mezzi di produzione oggetto di accertamento qualora privi di documentazione utile a giustificarne la liceità (ad esempio, carenza di tracciabilità) e quindi di sottoporre gli stessi a vincolo cautelare temporaneo senza ricorrere al sequestro amministrativo”*.

In considerazione del fatto che la disposizione viene inserita nella disciplina generale delle sanzioni amministrative, si valuti di meglio precisare la tipologia di violazioni per le quali viene applicato il blocco ufficiale temporaneo.

- Il **comma 2** prevede che il soggetto sottoposto a controllo possa entro 10 giorni inviare la documentazione corretta al recapito e con le modalità indicate nel provvedimento che dispone il blocco ufficiale temporaneo. Prevede inoltre che avverso il blocco sia possibile **presentare ricorso all'autorità competente** ai sensi dell'articolo 7 del [Regolamento \(UE\) 2017/625](#).

Il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio disciplina i controlli ufficiali e altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari. Esso disciplina all'articolo 3 il “blocco ufficiale” definendolo quale procedura mediante la quale le autorità competenti fanno sì che gli animali e le merci soggetti a controlli ufficiali non siano rimossi o manomessi in attesa di una decisione sulla loro destinazione; comprende il magazzinaggio da parte degli operatori secondo le istruzioni e sotto il controllo delle autorità competenti. Lo stesso non appare per questo sovrapponibile con il “blocco ufficiale temporaneo”.

L'articolo 7 citato prevede, invece, la possibilità per le persone fisiche o giuridiche coinvolte dalle decisioni adottate dalle autorità competenti di presentare ricorso, come previsto dal diritto nazionale, sulle seguenti materie: conformità alla normativa o al regime doganale delle partite di animali e merci (articolo 55); blocco ufficiale, distruzione, rinvio della partita al di fuori dell'Unione o sua sottoposizione ad un trattamento speciale (articolo 66); isolamento e quarantena di una partita per rischi sanitari per l'uomo, per gli animali o per le piante, per il benessere degli animali o, relativamente a OGM e prodotti fitosanitari, anche per l'ambiente (articolo 67); fermo ufficiale di animali e merci e di eventuali sostanze o prodotti non autorizzati (articolo 137); specifiche azioni per l'accertamento delle responsabilità e per garantire la conformità alla normativa (articolo 138). Il diritto di ricorso non pregiudica l'obbligo delle autorità competenti di intervenire rapidamente per eliminare o limitare i rischi sanitari per l'uomo, per gli animali o per le piante, per il benessere degli animali o, relativamente a OGM e prodotti fitosanitari, anche per l'ambiente, in conformità della normativa fissata dal Regolamento.

Si prevede, inoltre che il ricorso contro il blocco ufficiale temporaneo venga presentato secondo le modalità e nei termini previsti per **l'opposizione al sequestro** di cui all'articolo 19 della [l. 689/1981](#).

Si ricorda che il suddetto articolo 19 della L. 689/1981 prevede che, in caso di sequestro, sia possibile proporre opposizione, con atto esente da bollo, all'autorità competente che riceve il rapporto dal funzionario o dall'agente che ha accertato la violazione. Sull'opposizione la decisione è adottata con ordinanza motivata emessa entro il decimo giorno successivo alla sua proposizione. Se non è rigettata entro questo termine, l'opposizione si intende accolta. Si prevede, inoltre, che anche prima che sia concluso il procedimento amministrativo, l'autorità competente può disporre la restituzione della cosa sequestrata, previo pagamento delle spese di custodia, a chi prova di averne diritto e ne fa istanza, salvo che si tratti di cose soggette a confisca obbligatoria. Quando l'opposizione al sequestro è stata rigettata, il sequestro cessa comunque di avere efficacia se non è emessa ordinanza-ingiunzione di pagamento (art. 18) o se non è disposta la confisca (art. 19) entro due mesi dal giorno in cui è pervenuto il rapporto e, comunque, entro sei mesi dal giorno in cui è avvenuto il sequestro.

Si valuti di precisare che per quanto attiene al terzo comma dell'articolo 19 non si applica la disciplina della cessazione del blocco ufficiale ove non sia emessa ordinanza-ingiunzione di pagamento.

- Il **comma 3** disciplina i due possibili **esiti** che possono darsi alla conclusione del termine di 10 giorni dalla disposizione del blocco concessi per l'invio della documentazione corretta. Se il soggetto sottoposto a controllo trasmette entro tale termine all'autorità competente elementi idonei a sanare la violazione contestata, l'organo che l'ha accertata svincola il prodotto agroalimentare o i mezzi tecnici di produzione dandone comunicazione al custode. Se il soggetto omette la trasmissione o trasmette documentazione non idonea, l'organo accertatore converte il blocco ufficiale temporaneo in sequestro amministrativo.

• *Le sanzioni amministrative ai sensi della legge n. 689 del 1981*

In base alla legge n. 689 del 1981 (Modifiche al sistema penale), l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria avviene secondo il seguente procedimento:

- accertamento da parte degli organi di controllo competenti o della polizia giudiziaria (art. 13),
- contestazione immediata al trasgressore o notifica entro 90 giorni (art. 14);
- pagamento in misura ridotta entro i successivi 60 giorni (pari alla terza parte del massimo previsto o al doppio del minimo) (art. 16) o inoltre, entro 30 giorni, di memoria difensiva all'autorità competente, che decide se procedere all'archiviazione o all'emanazione di un'ordinanza-ingiunzione di pagamento (art. 18);

- eventuale opposizione all'ordinanza-ingiunzione (art. 22, il quale rinvia all'art. 6 D.Lgs. 150/2001), attualmente regolata dalle norme che disciplinano il rito del lavoro. Essa si propone entro 30 giorni dalla sua notificazione dinanzi al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione, a meno che, per il valore della controversia (sanzione pecuniaria superiore nel massimo a 15.493 euro) o per la materia trattata (tutela del lavoro, igiene sui luoghi di lavoro e prevenzione degli infortuni sul lavoro; previdenza e assistenza obbligatoria; tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette; igiene degli alimenti e delle bevande; materia valutaria; antiriciclaggio), non sussista la competenza del tribunale competente. L'esecuzione dell'ingiunzione non viene automaticamente sospesa (può essere sospesa con le modalità prescritte dall'art. 5 D.Lgs. 150/2001). Il giudizio che si instaura a seguito di opposizione si può concludere o con un'ordinanza di convalida del provvedimento (qualora l'opponente o il suo difensore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento) oppure con sentenza di rigetto, o, ancora, con sentenza di annullamento o modifica del provvedimento;

- accoglimento dell'opposizione, anche parziale, o rigetto: il giudice ha piena facoltà sull'atto, potendo o annullarlo o modificarlo, sia per vizi di legittimità che di merito;

- decorso il termine fissato dall'ordinanza-ingiunzione, in assenza del pagamento, eventuale esecuzione forzata per la riscossione delle somme in base alle norme previste per l'esazione delle imposte dirette (art. 27).

Il termine di prescrizione delle sanzioni amministrative pecuniarie è di 5 anni dal giorno della commessa violazione (art. 28).

Articolo 14

(Cabina di regia per i controlli amministrativi nel settore agroalimentare)

L'**articolo 14** istituisce presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste la **Cabina di regia per i controlli amministrativi nel settore agroalimentare**.

Nel dettaglio la disposizione in commento, al **comma 1** prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, della **Cabina di regia per i controlli amministrativi nel settore agroalimentare**, stabilendone i componenti:

- Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, o un suo delegato, col ruolo di presidente;
- capo dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF);
- Comando Generale dei Carabinieri che individua un proprio qualificato rappresentante in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno;
- Comandante del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dei Carabinieri;
- capo del Reparto Piani e Operazioni del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera;
- capo del Reparto Operazioni del Comando Generale della Guardia di Finanza;
- Direttore del Servizio Polizia Stradale della Polizia di Stato;
- Direttore Generale dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA);
- Direttore della Direzione Antifrode dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
- Dirigente Generale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco designato dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile.

Il **comma 2** prevede che alle riunioni della Cabina di regia possano essere invitati a partecipare con funzione consultiva i rappresentanti di altri enti e organismi, in relazione alle specifiche competenze con riguardo alle materie di volta in volta trattate. Tra questi possono rientrare i Corpi forestali regionali.

La Cabina può inoltre avvalersi di un tavolo tecnico di supporto composto da rappresentanti designati dalle amministrazioni che ne esprimono i componenti. Tale tavolo tecnico non deve prevedere nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 3** prevede che la Cabina di regia definisca con proprio provvedimento l'organizzazione dei lavori entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in discussione.

Tenuto conto della sua composizione, si valuti di precisare la natura e la modalità di adozione del provvedimento con cui la Cabina di regia definisce l'organizzazione dei suoi lavori.

Il **comma 4** definisce i **compiti** della Cabina di regia:

- a) promuove la collaborazione tra gli organi di controllo per incrementare l'efficacia dei controlli finalizzati alla prevenzione e alla repressione degli illeciti, a tutela dei cittadini e degli imprenditori del settore agroalimentare;
- b) redige annualmente il Piano operativo dei controlli agroalimentari in cui sono individuate le prioritarie azioni coordinate di controllo;
- c) promuove campagne straordinarie di controllo per la salvaguardia delle produzioni italiane e per il contrasto alle frodi comunitarie e alle pratiche sleali.

Il **comma 5** precisa che ai componenti della Cabina di regia non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

• ***La Cabina di regia per i controlli amministrativi nel settore agroalimentare***

La [Cabina di regia per i controlli amministrativi nel settore agroalimentare](#), che il presente articolo istituzionalizza a livello legislativo, opera dal 2023. La finalità che da allora persegue è quella di favorire lo scambio di informazioni e il coordinamento operativo tra tutti i diversi enti che a vario titolo esercitano l'attività di controllo nel settore agroalimentare, aumentando l'efficacia dell'azione a tutela della tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti, dell'etichettatura di origine nonché di contrasto delle pratiche commerciali sleali.

La Cabina di Regia ha da ultimo approvato il [Piano operativo dei controlli nel settore agroalimentare 2025](#). Il Piano, redatto in condivisione con i membri della Cabina di Regia, individua per i principali comparti del settore agroalimentare italiano le principali linee di intervento dell'attività di controllo, per l'anno 2025. La programmazione dell'attività tiene conto degli obiettivi strategici nazionali previsti dal Piano di Controllo Nazionale Pluriennale (PCNP) per il quinquennio 2023-2027¹ e dell'analisi congiunturale e del rischio, anche ai sensi del Reg. (UE) 2017/625 sui controlli ufficiali effettuata dall'ICQRF.

Il Piano del 2025 oltre a confermare i settori di intervento già individuati nel 2024 - come il vitivinicolo, oleario, lattiero caseario, ortofrutta, cereali e derivati, ittico, carni, miele, mangimistico, oltre al contrasto alle frodi comunitarie - introduce significative novità.

Come è spiegato nella premessa, tra le priorità è stato inserito il settore del benessere animale, con controlli specifici affidati ai carabinieri forestali e al Nas. È espressa inoltre la volontà di introdurre nuovi fattori di rischio per tutelare il comparto del latte di bufala destinato alla produzione di Mozzarella di Bufala Campana DOP. Nel settore dell'ortofrutta il Piano indica la necessità di intensificare i controlli, con una particolare attenzione alla stagionalità e alle importazioni, per garantire la corretta indicazione dell'origine dei prodotti.

Infine, l'ultima sezione del documento fornisce un vademecum per le aziende.

Articolo 15 *(Norme sui Centri autorizzati di assistenza agricola-CAA)*

L'**articolo 15** interviene sulla disciplina in materia di **vigilanza sui Centri di assistenza agricola-CAA**. In particolare, si introduce il divieto di costituire un nuovo CAAA a carico dei soggetti che hanno partecipato alla compagine sociale di un diverso CAA al quale è stata revocata l'autorizzazione. La disposizione inoltre introduce le sanzioni amministrative in caso di richiesta da parte dei CAA di compensi non dovuti e in caso di attività svolta al di fuori dell'ambito territoriale degli stessi.

Nel dettaglio la disposizione in commento è composta da un comma che si articola nelle lettere a) e b). Il **comma 1, lettera a)**, modifica l'[art. 6, comma 3, del d. lgs. n. 74/2018](#) attraverso due interventi normativi:

- **1)** al primo periodo del comma 3 dell'articolo 6 **sostituisce la parola «istituiti» con «costituiti»**, lasciando sostanzialmente invariata la disposizione in base alla quale i CAA sono costituiti nella forma di società di capitali e per l'esercizio dell'attività di assistenza alle imprese agricole;
- **2)** dopo il primo periodo, si introduce il **divieto di costituzione di un nuovo CAA** a carico dei soggetti che abbiano partecipato alla compagine sociale di un **precedente CAA la cui autorizzazione sia stata revocata** ai sensi della normativa vigente. Tale divieto opera se la partecipazione alla compagine sociale si è verificata **nei sei mesi antecedenti** alla richiesta di autorizzazione per il nuovo CAAA.

Il medesimo **divieto** opera anche in casi di reiterazione della condotta illecita:

- per un periodo di **due anni** in caso di reiterazione della condotta nei 5 anni successivi alla scadenza del primo divieto;
- per un periodo di **dieci anni** in caso di reiterazione della condotta illecita nei cinque anni successivi.

Si osserva come non risulti individuata la durata temporale del divieto di costituzione di un nuovo CAA. Di conseguenza, non è possibile individuare il dies a quo da cui decorrono i 5 anni successivi alla scadenza del primo divieto. Si ritiene opportuno quindi individuarne la durata temporale.

Il comma 1, lettera b), della disposizione in esame introduce l'art. 6-*bis* al decreto legislativo n. 74/2018 volto a disciplinare le **sanzioni amministrative** a carico dei CAA, salvo che il fatto costituisca reato.

L'art. 6-*bis* si compone di tre commi:

- **il comma 1** prevede una sanzione amministrativa compresa tra 2 mila euro e 16 mila euro nel caso di richiesta da parte dei CAA di un compenso non dovuto per le prestazioni a favore delle imprese agricole previste dalle convenzioni di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 74;

Le convenzioni previste dall'art. 6, comma 1, del d.lgs n. 74/2018 sono degli strumenti con cui gli Organismi pagatori incaricano i CAA ad effettuare, per conto dei propri utenti e sulla base di specifico mandato scritto, le seguenti attività:

- a) tenere ed eventualmente conservare le scritture contabili;
- b) costituire ed aggiornare il fascicolo aziendale;
- c) assistere gli utenti nella elaborazione e nell'inoltro delle dichiarazioni di coltivazione e di produzione, e delle istanze e dichiarazioni riferite ai procedimenti amministrativi di interesse per la loro attività agricola;
- d) assistere gli utenti nell'elaborazione delle domande di ammissione a benefici comunitari, nazionali e regionali.

- **il comma 2** introduce una **nuova sanzione amministrativa pecuniaria** compresa tra 2 mila euro e 8 mila euro a carico dei CAA che accettano di svolgere prestazioni a favore di imprese agricole aventi sede legale fuori dal loro ambito territoriale.

Si ricorda che l'ambito territoriale d'operatività dei CAA coincide con il territorio della regione o di una provincia autonoma (art. 9 del [D.M. 21 febbraio 2024](#)).

- **il comma 3** per l'applicazione delle sanzioni rinvia alle modalità di cui alla legge n. 689/1981 e individua in Agea (denominata "Agenzia") l'autorità competente a ricevere:
 - il rapporto dell'illecito amministrativo, previsto dall'art. [17 della L. n. 689/1981](#);
 - le somme riscosse a titolo di sanzione, la cui devoluzione è prevista a favore dei CAA per lo svolgimento delle funzioni previste dalle sopra ricordate convenzioni.

Si ricorda che il rapporto di cui all'art. 17 della L. n. 689/1981 è redatto dal funzionario o l'agente che ha accertato la violazione amministrativa e deve essere inviato alla pubblica amministrazione competente a decidere il relativo procedimento sanzionatorio.

• *Centri di assistenza agricola (CAA)*

I centri di assistenza agricola (CAA) sono stati istituiti [dall'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 165 del 1999](#), per l'esercizio dell'attività di assistenza agli agricoltori, nella forma di società di capitali, dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, o da loro associazioni, da associazioni dei produttori e dei lavoratori, da associazioni di liberi professionisti e dagli enti di patronato e di assistenza professionale, che svolgono servizi analoghi, promossi dalle organizzazioni sindacali.

Con il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali [27 marzo 2001](#) (che ha definito i requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per le attività dei centri autorizzati di assistenza agricola) e con il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali [27 marzo 2008](#) (che ha modificato la normativa sul funzionamento dei centri autorizzati di assistenza agricola al fine di migliorare la trasparenza, l'efficacia e l'efficienza delle attività degli stessi svolta a favore delle imprese agricole), la disciplina sui CAA si è evoluta fino ad arrivare all'abrogazione dell'art. 3-bis del decreto legislativo n. 165 del 1999 ad opera del decreto legislativo n. 74 del 2018. Tale decreto legislativo, [all'articolo 6](#), ha riorganizzato e implementato la disciplina dei CAA, con particolare riferimento ai requisiti di garanzia e funzionamento che i CAA devono possedere per l'esercizio delle attività.

In base all'attuale normativa, quindi, i CAA sono società che hanno ottenuto, previa verifica dei requisiti minimi di garanzia e di funzionamento, l'autorizzazione ad operare nell'attività di assistenza ad imprese agricole da parte della regione competente per territorio.

Ultimi interventi normativi

Un ulteriore intervento normativo si è reso necessario alla luce del ruolo che i CAA sono arrivati a rivestire nel processo di erogazione delle risorse pubbliche della PAC e in considerazione del fatto che i CAA, pur avendo natura privatistica, concorrono alla tutela dell'interesse generale, alla regolarità, trasparenza e legalità nella gestione degli aiuti finanziari in agricoltura.

Di conseguenza, il MASAF ha adottato il [D.M. 21 febbraio 2024](#): “Definizione dei requisiti di garanzia e di funzionamento che i Centri autorizzati di assistenza agricola devono possedere per l'esercizio delle loro attività”, stabilendo le attività che i CAA possono svolgere, i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti, la procedura di verifica dei requisiti, il procedimento per l'autorizzazione, l'attività di vigilanza e di controllo sui CAA.

La disciplina relativa alla vigilanza sul mantenimento dei requisiti minimi di garanzia e di funzionamento dei CAA è prevista [dall'articolo 15 del D.M. 21 febbraio 2024](#), secondo cui la vigilanza sul mantenimento dei requisiti minimi di garanzia e di funzionamento spetta alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano.

In particolare, [il comma 3 dell'articolo 15](#) stabilisce che le regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, se rilevano la perdita totale o parziale dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento, redigono un verbale di contestazione da notificare al legale rappresentante del CAA o delle società di cui esso si avvale, assegnando un termine massimo di trenta giorni per rimuovere la causa ostativa alla prosecuzione delle attività.

In caso di mancata ottemperanza, le regioni, Province autonome di Trento e Bolzano revocano l'autorizzazione al CAA:

- a)* in caso di gravi e ripetute violazioni alle disposizioni previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, nello svolgimento dell'attività affidata;
- b)* in caso di inosservanza delle prescrizioni e degli obblighi posti dalle convenzioni;
- c)* in caso di perdita dei requisiti oggettivi strutturali ed organizzativi tali da assicurare idonea capacità operativa;
- d)* in caso di mancata produzione della certificazione del bilancio annuale da parte di società di revisione con cadenza annuale alla regione e agli organismi pagatori competenti.
- e)* in caso di violazioni delle regole di incompatibilità.

Articolo 16 (Modifiche all'articolo 79 della legge 12 dicembre 2016, n. 238)

L'articolo 16, intervenendo in materia di controlli sulle denominazioni protette di prodotti vitivinicoli, introduce la possibilità di sanzionare il soggetto inadempiente con l'**inibizione in via preventiva e cautelare dell'utilizzo della denominazione protetta**.

La disposizione in esame interviene sulla disciplina del settore vitivinicolo prevista dal T.U. del vino (L. n. 238/2016), incidendo sul sistema di controllo e sanzioni previsto dall'art. 79 per le denominazioni protette, integrando la previsione contenuta nell'[art. 79, comma 3, della legge n. 238/2016](#).

Il comma 3 dell'art. 79 attualmente vigente prevede una sanzione amministrativa a carico del produttore in caso di inadempimento dell'obbligo pecuniario nei confronti dell'organismo di certificazione. In tal caso, il produttore ha 30 giorni di tempo per esibire la documentazione attestante l'avvenuto pagamento all'ICQRF e, in caso contrario, il soggetto inadempiente è sottoposto ad una sanzione pecuniaria principale e una sanzione accessoria rappresentata dalla sospensione dell'utilizzo della denominazione protetta.

Come evidenziato dalla Relazione del Governo, l'intervento normativo previsto dall'art. 16 del provvedimento in esame nasce dall'esigenza di evitare che, nelle more del procedimento sopra illustrato, il produttore inadempiente possa continuare ad utilizzare la denominazione protetta.

Di conseguenza, la disposizione in commento, nella parte finale dell'art. 79, comma 3, **introduce** un ulteriore periodo nel quale si prevede la possibilità per l'amministrazione di **inibire, in via cautelare e fino all'adozione del provvedimento definitivo, l'utilizzo della denominazione protetta**, decorsi 30 giorni dalla richiesta dell'ICQRF.

• Controlli e vigilanza sui vini a denominazione di origine e a indicazione geografica

L'attività di controllo e certificazione per i vini a DO e IG è svolta dagli organismi di controllo su tutti i soggetti della filiera di produzione della singola DO o IG secondo i criteri e le modalità stabiliti nei piani di controllo e nei tariffari approvati dal MASAF. Per la certificazione e rivendicazione di una denominazione di origine è necessaria l'immissione nel sistema di controllo.

La legge n. 238/2016 "*Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino*", all'[art. 64](#) disciplina il sistema di controllo sui vini DO e IG ad opera di organismi di controllo privati e le autorità pubbliche, sottoposti alla vigilanza dell'ICQRF.

La dichiarazione di vendemmia e di produzione vitivinicola costituiscono causa di inserimento nel sistema di controllo per la relativa produzione DO o IG. Mentre gli imbottiglieri e gli etichettatori, per l'inserimento nel sistema di controllo, inviano all'OdC autorizzato la comunicazione di imbottigliamento o di etichettatura. L'organismo di controllo assoggetta al controllo anche gli imbottiglieri esteri ove previsto dal piano dei controlli della singola DO/IG.

L'elenco delle strutture di controllo per le produzioni DOP IGP del settore vitivinicolo è disponibile al seguente link <https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/6164>

• *Normativa dell'Unione europea in materia di protezione delle indicazioni geografiche per il vino, le bevande spiritose e i prodotti agricoli*

Si fa presente che di recente, in ambito europeo è stato definitivamente approvato, il [Regolamento \(UE\) 2024/1143](#) che riforma la normativa dell'Unione in materia di protezione delle indicazioni geografiche per il vino, le bevande spiritose e i prodotti agricoli.

Il regolamento - pubblicato nella G.U. dell'UE il 23 aprile 2024 - prevede, tra l'altro:

- una procedura di registrazione semplificata ed un periodo massimo di 6 mesi, per l'esame delle domande;
- una maggiore protezione delle indicazioni geografiche (IG), anche online. I nomi di dominio che le utilizzino illegalmente potranno essere chiusi o disabilitati. L'Ufficio dell'UE per la proprietà intellettuale (*European Union Intellectual Property Office*, EUIPO) istituirà a tal fine un sistema di allarme;
- un ruolo rafforzato per le associazioni di produttori che potranno, laddove non lo siano già, essere riconosciute dagli Stati membri e a cui potranno essere conferiti maggiori poteri e responsabilità;
- regole per l'uso di un prodotto a denominazione IG come ingrediente di un prodotto trasformato. Per comparire nell'etichetta o nella pubblicità di tali prodotti l'ingrediente IG dovrà essere utilizzato in quantità sufficienti da costituirne una caratteristica essenziale e la sua percentuale dovrà essere indicata. L'utilizzo dei prodotti con denominazioni IG come ingrediente di prodotti alimentari preimballati, dovrebbe essere consentito previa notifica alla pertinente associazione di produttori riconosciuta;
- regole per l'utilizzo dei nomi dei produttori e delle IG sugli imballaggi;
- la valorizzazione di pratiche di sostenibilità ambientale, sociale od economica, anche nel disciplinare
- l'abrogazione (art. 94) del regolamento UE n.1151 del 2012.

Si ricorda, infine, che il 28 marzo 2025 la Commissione europea ha presentato una [proposta di Regolamento](#) volta a sostenere il settore vitivinicolo. In particolare, l'intervento è volto a:

- prevenire gli squilibri di mercato;
- promuovere l'occupazione rurale

- rafforzare la competitività di viticoltori e produttori di vino.

Per un ulteriore approfondimento si rinvia al seguente [*dossier*](#) a cura del Servizio Rue.

Articolo 17
(Modifiche al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4)

L'articolo 17 reca diverse modifiche al [decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4](#) che disciplina il sistema sanzionatorio in materia di pesca marittima e che risulta, come evidenziato dalla relazione illustrativa, frammentato e disorganico a causa dello stratificarsi, nel tempo, di diversi interventi normativi che non hanno portato innovazioni sostanziali all'impianto sanzionatorio vigente.

Le modifiche introdotte mirano a superare le difficoltà interpretative ed applicative non solo da parte del personale preposto alle attività di controllo, ma soprattutto del ceto peschereccio, al fine di assicurare una corretta individuazione delle condotte illecite e dell'imputazione delle discendenti responsabilità penali o amministrative.

Inoltre, le modifiche apportate al sopra citato decreto legislativo mirano a superare l'attuale sistema punti per infrazioni gravi che non prevede la possibilità di graduarne l'applicazione in base alla gravità della condotta o alla recidiva del responsabile, come peraltro previsto dalla pertinente normativa europea di cui al regolamento (CE) n. 1224/09 del Consiglio del 20 novembre 2009.

L'articolo in questione, pertanto, punta a rendere il sistema sanzionatorio della pesca marittima più efficace, proporzionato e dissuasivo, soprattutto nel contrasto a certi fenomeni di illegalità, a tutela di interessi pubblici particolarmente sensibili, come la conservazione delle risorse biologiche marine e la sicurezza alimentare.

Passando quindi al merito dell'articolo si segnala che:

la lettera a) sostituisce l'articolo 10 del decreto legislativo n. 4 del 2012, riunendo in un unico comma le disposizioni vigenti che puniscono lo svolgimento di attività di pesca con unità iscritte nei registri di cui all'articolo 146 del codice della navigazione in assenza di una licenza di pesca in corso di validità o di un'autorizzazione prevista da disposizioni europee o nazionali in corso di validità.

L'articolo 10, così riformulato, individua la relativa sanzione amministrativa pecuniaria e, trattandosi di infrazione grave, il numero di punti da assegnare alla licenza di pesca e al comandante della unità da pesca. Rispetto a questi ultimi si prevede, quale novità, la possibilità di graduarne l'applicazione in relazione alla gravità della condotta, ritenendo la violazione quale infrazione grave solo nel caso in cui la validità del titolo sia scaduta da oltre trenta giorni, ferma restando la responsabilità amministrativa del trasgressore con irrogazione della sanzione pecuniaria prevista.

La lettera b) sostituisce l'articolo 11 del decreto legislativo n. 4 del 2012, riunendo in un unico dispositivo le vigenti norme che puniscono le condotte afferenti alla pesca in zone e tempi vietati.

L'articolo 11, così riformulato, individua, rispettivamente ai commi 1, 2 e 3, per ciascuna delle violazioni di specie la relativa sanzione pecuniaria e - trattandosi nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 3 di infrazione grave - il numero di punti da assegnare alla licenza di pesca e al comandante della unità da pesca. Rispetto a quest'ultimi si prevede, quale novità, la possibilità di graduarne l'applicazione in relazione alla gravità della condotta, ritenendo la violazione quale infrazione grave solo nei casi ivi indicati.

La lettera c) sostituisce l'articolo 12 del decreto legislativo n. 4 del 2012, riunendo in un unico dispositivo le vigenti norme che puniscono le condotte di cui all'attuale articolo 10, tutte afferenti alla pesca di quantitativi di prodotti ittici superiori ai limiti consentiti. Si prevede, quale novità, la possibilità di graduare l'applicazione delle sanzioni in relazione alla gravità della condotta, ritenendo la violazione quale infrazione grave solo nel caso in cui il quantitativo di prodotto ittico prelevato superi i limiti di peso ivi indicati, ferma restando la responsabilità amministrativa del trasgressore con irrogazione della sanzione pecuniaria prevista.

La lettera d) sostituisce l'articolo 13 del decreto legislativo n. 4 del 2012, riunendo in un unico dispositivo le vigenti norme che puniscono le condotte afferenti all'uso o detenzione di attrezzi o strumenti da pesca vietati. L'articolo 13, così riformulato, individua, rispettivamente ai commi 1, 2 e 3, per ciascuna delle violazioni di specie, la relativa sanzione pecuniaria e precisa che, qualora siano commesse le violazioni di cui al comma 1 (Pesca con attrezzi non consentiti) e 2 (Detenzione di attrezzi non consentiti limitatamente alle reti da pesca non conformi), è disposta - stante la particolare gravità della condotta - la sospensione della licenza di pesca per un periodo di tre mesi, ovvero la revoca della medesima in caso di recidiva nei cinque anni successivi alla prima violazione.

La lettera e) inserisce al decreto legislativo n. 4 del 2012 i seguenti articoli:

l'articolo 13-bis che riunisce in un unico dispositivo le vigenti norme che puniscono le condotte di cui all'attuale articolo 10, interessanti l'apparato motore, i dispositivi di geolocalizzazione e la registrazione delle catture e degli sbarchi realizzati dalle unità da pesca. Il nuovo articolo individua, per ciascuna delle violazioni di specie la relativa sanzione pecuniaria;

l'articolo 13-ter che riunisce in un unico dispositivo le vigenti norme che puniscono le condotte di cui all'attuale articolo 10, in tema di contrasto alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata. Si evidenzia che tra le condotte vietate di cui al comma 1 del presente articolo 13-ter, oltre a quelle già previste dall'attuale articolo 10, comma 1, lettera q) e qui riprodotte alle lettere a) e b), è inserita alla lettera c) una nuova fattispecie al fine di rendere l'ordinamento nazionale maggiormente in linea con le previsioni di cui all'articolo 39 del Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio del 29 settembre 2008 che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN);

l'articolo 13-quater che riunisce in un unico dispositivo le vigenti norme che puniscono le condotte di cui all'attuale articolo 10, afferenti al regolare

svolgimento dell'attività di ispezione degli organi deputati alla vigilanza e controllo;

l'articolo 13-*quinquies* che riunisce in un unico dispositivo le vigenti norme che puniscono le condotte di cui all'attuale articolo 10, in tema di violazione degli obblighi relativi a specie appartenenti a stock ittici oggetto di piani pluriennali;

l'articolo 13-*sexies* che riunisce in un unico dispositivo le vigenti norme che puniscono le condotte di cui all'attuale articolo 10, relative alla violazione degli obblighi in materia di etichettatura e tracciabilità, individuando, altresì, la relativa sanzione pecuniaria di cui all'attuale articolo 11, comma 4, aumentandone, però, il limite minimo da 750 a 1.000 euro e il limite massimo da 4.500 a 6.000 euro per una maggiore efficacia deterrente della norma, stante la rilevanza degli interessi pubblici tutelati, quali la conservazione delle risorse biologiche marine e la sicurezza alimentare;

l'articolo 13-*septies* che riunisce in un unico dispositivo le vigenti norme che puniscono le condotte di cui all'attuale articolo 10, tutte afferenti alla violazione agli obblighi relativi al rispetto delle taglie minime di riferimento. Si segnala, inoltre, che viene riprodotta la previsione di cui all'attuale articolo 10, comma 5 (che fa salvi gli obblighi di comunicazione in caso di cattura accidentale o accessoria con irrogazione, in caso di inottemperanza, della medesima sanzione, da un minimo di 1.000 euro ad un massimo di 6.000 euro, prevista dall'attuale articolo 11, comma 1,), mentre al comma 8 è riportata la disposizione di cui all'attuale articolo 11, comma 7 (che esclude l'applicazione della sanzione in caso di cattura accessoria o accidentale realizzata con attrezzi conformi autorizzati dalla licenza di pesca);

l'articolo 13-*octies* che riproduce in un unico dispositivo il contenuto delle vigenti norme di cui all'attuale articolo 11, che puniscono le condotte illecite nell'esercizio della pesca non professionale, riproponendo, altresì, le relative sanzioni pecuniarie ivi previste. La disposizione, oltre a fare espresso riferimento al tonno rosso in quanto specie la cui pesca necessita di un'espressa autorizzazione, effettua un rinvio dinamico a tutte le specie ittiche oggetto di piani di ricostituzione in modo da ricomprendere nel campo di applicazione della stessa norma anche le specie che, in futuro, potranno essere inserite in detti piani, così come escludere quelle che ne verranno depennate in seguito al raggiungimento dell'obiettivo prefissato;

l'articolo 13-*novies* che riproduce in un unico dispositivo le vigenti norme in materia di sanzioni amministrative accessorie di cui all'attuale articolo 12. Al comma 1, la lettera *a*), si riferisce alla confisca del pescato, prevedendo, in particolare, che per le ipotesi di cui all'articolo 13-*sexies*, (violazione degli obblighi in materia di etichettatura e tracciabilità), è disposta la confisca del pescato in mancanza di prova da parte del trasgressore che la partita dei prodotti della pesca o acquacoltura sia comunque rintracciabile in tutte le fasi della commercializzazione; inoltre, la lettera *b*) del medesimo comma 1 impone la confisca obbligatoria degli attrezzi non consentiti, non autorizzati o non conformi anche in caso di pagamento in misura ridotta da parte del trasgressore;

l'articolo 13-*decies* che riproduce in un unico dispositivo le vigenti norme su disposizioni procedurali (attuale articolo 13), sulla non applicabilità (con

l'eccezione dell'articolo 13-*sexies* in materia di tracciabilità) delle disposizioni di specie al settore dell'acquacoltura, sulla responsabilità dell'armatore e aumento delle sanzioni fino alla metà in caso di reiterazione della violazione nei cinque anni successivi e del mancato pagamento in misura ridotta. Nel nuovo articolo si inserisce, poi, al comma 2, in mancanza di una norma specifica ed al fine di risolvere qualsiasi dubbio interpretativo, l'indicazione del Capo del Compartimento marittimo di iscrizione dell'unità da pesca quale autorità marittima periferica competente a ricevere il rapporto in caso di illeciti amministrativi contestati ad unità da pesca battenti bandiera nazionale oltre il limite delle acque territoriali. Quale ulteriore elemento di novità, il comma 5 estende anche al settore della pesca la possibilità di effettuare, entro il termine di cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta pari al 30%. Infine, il comma 7, nel riproporre l'aumento delle sanzioni nella misura di un terzo di cui all'attuale articolo 11, comma 1, terzo periodo, rinvia alle specie ittiche soggette a piani di gestione per la ricostituzione e non più, specificatamente, alle specie tonno rosso (*Thunnus thynnus*) e pesce spada (*Xiphias gladius*), secondo quindi una formulazione più dinamica che consente l'applicazione della norma a tutte quelle specie ittiche che, nel tempo e in via mutevole, necessitano e necessiteranno di una particolare tutela.

La lettera f) interviene sull'articolo 14 del decreto legislativo n. 4 del 2012, sostituendo il comma 2 e modificando il comma 3, in coerenza alle modifiche apportate con le precedenti lettere del presente articolo 17 in ordine alla qualificazione di infrazioni gravi per le contravvenzioni, con discendente applicazione del pertinente sistema punti alla licenza di pesca e al comandante dell'unità.

La lettera g) modifica l'articolo 19, comma 2, in coerenza e per corrispondenza alla modifica apportata all'analogo comma 3 dell'articolo 14.

La lettera h) modifica l'articolo 22, comma 7 del decreto legislativo n. 4 del 2012, attribuendo agli incaricati dei controlli sulla pesca marittima la potestà di verificare l'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza e igiene dei prodotti ittici in tutti quei casi in cui non necessiti effettuare valutazioni di carattere tecnico-sanitario, sostanziosamente, piuttosto, in accertamenti di natura meramente documentale e/o cartolare.

La lettera i), in allineamento alle modifiche apportate al decreto legislativo n. 4 del 2012, sopprime alcuni numeri dell'Allegato I.

Articolo 18
(Clausola di invarianza finanziaria)

■ **L'articolo 18** reca la **clausola di invarianza finanziaria**.

L'articolo 18, composto di un unico comma, reca la **clausola di invarianza finanziaria**, secondo cui dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Fanno eccezione le disposizioni previste al comma 3 dell'articolo 12, che rinvia le risorse di copertura per l'adozione di un piano straordinario di controllo nazionale per i prodotti lattiero-caseari con indicazione di origine protetta e indicazione geografica tipica e l'attuazione dei relativi controlli.